

## **AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**

**AIPo - PARMA**

**Bando di gara**

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

#### **I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:**

Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPo - Parma, Strada Garibaldi 75. Contattare:  
Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797251/797322 – Fax 0521-797360

#### **Indirizzo(i) internet:**

Amministrazione aggiudicatrice: [www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it).

Posta Elettronica Certificata – ufficio [.contratti @cert.agenziapo.it](mailto:.contratti@cert.agenziapo.it)

**Ulteriori informazioni sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati.

**Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili presso:** I punti di contatto sopra indicati e sul sito internet [www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it) (appalti e contratti).

**Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:** I punti di contatto sopra indicati.

#### **I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:**

Agenzia/ufficio regionale o locale.

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **II.1) DESCRIZIONE**

##### **II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**

Affidamento dei servizi assicurativi dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

##### **II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:**

Servizi assicurativi.

Categoria di servizi: N. 6, a).

Luogo principale di esecuzione: Parma.

Codice NUTS: ITD 52

**II.1.3) L'avviso riguarda:** un appalto pubblico

**II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:**

**II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:**

Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto 1) All Risks Property € 96.600,00  
Lotto 2) RCT/O € 702.000,00 Lotto 3) RC patrimoniale € 45.000,00 Lotto 4) Infortuni  
Cumulativa € 50.700,00 Lotto 5) Tutela Legale € 34.200,00 Lotto 6) Auto Rischi Diversi  
€ 26.400,00 Lotto 7) RCA Veicoli e Natanti € 126.000,00 Lotto 8) RC Imbarcazioni €  
16.200,00.

**II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 66510000

**II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):** No.

**II.1.8) Divisione in lotti:** Si.

**II.1.9) Ammissibilità di varianti:** No.

**II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO**

**II.2.1) Quantitativo o entità totale:**

Importo complessivo triennale di euro 1.097.100,00=

**II.2.2) Opzioni:** No.

**II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:**

Periodo: 31.12.2010 ore 24.00 31.12.2013 ore 24.00

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO**

**III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:** Si rimanda al disciplinare di gara.

**III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:**

Fondi propri di bilancio. La disciplina dei pagamenti è specificata nei capitolati delle

polizze.

**III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:**

Art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

**III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:** No.

### **III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rimanda al disciplinare di gara.

**III.2.2) Capacità economica e finanziaria:** Si rimanda al disciplinare di gara.

**III.2.3) Capacità tecnica:** Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara.

**III.2.4) Appalti riservati:** No.

### **III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI**

**III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:** No.

**III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:** No.

## **SEZIONE IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TIPO DI PROCEDURA**

**IV.1.1) Tipo di procedura:** Aperta.

**IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta:**

**IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:**

### **IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

**IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:** Prezzo più basso.

**IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:** No.

### **IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

**IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione**

**aggiudicatrice:** 817

**IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:** No.

**IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:**

Termine per l'accesso ai documenti: 06.12.2010 - 12:00.

Documenti a pagamento: no.

**IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:**

06.12.2010 - 12:00.

**IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:**

**IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:** Italiano.

**IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:**

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

**IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:**

07.12.2010 alle ore 9:30.

Luogo: Parma, Strada Garibaldi 75, Sede AIPO.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.

Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. Prima seduta pubblica il 07.12.2010 ore 9,30. Seconda seduta pubblica presso la medesima sede il giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta.

## **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

**VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:** No.

**VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:** No.

**VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:**

Il Bando, il disciplinare di gara, i capitolati delle polizze ed i modelli delle dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla presente gara sono pubblicati e scaricabili sul sito [www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it), alla voce Appalti e contratti. Per ogni ulteriore chiarimento tecnico i concorrenti potranno contattare il Broker – Aon spa – Via Repubblica, 41 43121 Parma – tel. 0521/235560 – Fax 0521/287908 – e.mail: Michele\_anzalone@aon.it

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Barbieri (tel. 0521/797251).

#### **VI.4) PROCEDURE DI RICORSO**

##### **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:**

TAR per l'Emilia Romagna, piazzale Santa Fiora 7, I-43100 Parma.

**VI.4.2) Presentazione di ricorso:** Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.

**VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:** Punto I.1) del presente bando

**VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 25.10.2010**

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Barbieri



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA - tel.. 0521.7971  
www. agenziapo.it

## PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO.

### DISCIPLINARE DI GARA

#### ART. 1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo - ha indetto una procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., per le coperture assicurative di seguito specificate.

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni tre con effetto dalle ore 24 del 31/12/2010 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2013.

AIPo si riserva la facoltà di rinnovare i servizi assicurativi nei tre anni successivi alla stipula del contratto oggetto della presente gara ex art. 57 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle stesse condizioni normative ed economiche.

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura/e assicurativa/e a favore della Stazione Appaltante (C.P.C. 81, 812, 814 dell'allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Il valore stimato annuale dell'appalto è pari ad euro **365.700,00=** suddiviso nei seguenti lotti:

Lotti	Importo annuale lordo a base d'asta	Importo triennale lordo a base d'asta	N. CIG
1. Polizza All Risks Property	€32.200,00=	€96.600,00=	0556316E78
2. Polizza RCT/O	€234.000,00=	€702.000,00=	05563255E8
3. Polizza RC Patrimoniale	€15.000,00=	€45.000,00=	0556375F28
4. Polizza Infortuni Cumulativa	€16.900,00=	€50.700,00=	0556392D30
5. Polizza Tutela Legale	€11.400,00=	€34.200,00=	0556402573
6. Polizza Auto Rischi Diversi	€8.800,00=	€26.400,00=	05564057EC
7. Polizza RCA	€42.000,00=	€126.000,00=	0556407992

Veicoli e natanti			
8. Polizza RC Imbarcazioni	<b>€5.400,00=</b>	€16.200,00=	CIG non previsto
<b>Importo complessivo dei servizi</b>	<b>€365.700,00=</b>	<b>€1.097.100,00=</b>	<b>05563255E8</b>

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi, laddove previste, le regolazioni premio aggiornate all'ultimo bilancio di esercizio.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati d'appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara ed al presente disciplinare.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €0,00.

N.B. Si precisa che, con riferimento alle polizze Infortuni cumulativa (Lotto 4) e polizza Auto Rischi Diversi (Lotto 6), A.I.Po si riserva la facoltà di non procedere al loro affidamento, qualora, a seguito di nuove disposizioni, circolari o interpretazioni o anche solo in esito ad una propria autonoma valutazione, le predette coperture assicurative risultino o siano ritenute in contrasto con l'art. 6, comma 12, della legge n. 122/2010, concernente la riduzione delle spese per missioni dei pubblici dipendenti. In tal caso, A.I.Po potrà limitare la garanzia assicurativa a quei rischi o a quelle categorie di assicurati per i quali non sussistano ragioni di contrasto con la predetta normativa.

## **ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. N. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

### **2.1 Requisiti di ordine generale**

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare espressamente le condizioni);

### **2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

I concorrenti devono possedere:

- a) un fatturato globale d'impresa, nel triennio 2007/2009, che sia pari ad almeno €200 milioni all'anno. Per le Compagnie che esercitano il solo ramo di tutela legale e che partecipano quindi unicamente allo specifico lotto, il fatturato globale d'impresa del triennio indicato dovrà invece essere pari ad almeno €40 milioni all'anno;

- b) una raccolta dei premi assicurativi relativi al/i lotto/i per cui partecipa alla gara, nel triennio 2007/2009, che sia pari ad almeno a 3 volte l'importo triennale del/i lotto/i medesimo/i.

### **2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

I concorrenti devono possedere:

- a) almeno un servizio assicurativo identico a quello oggetto del/i lotto/i per cui partecipa alla gara, reso in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private prestato nell'ultimo triennio antecedente l'indizione della presente gara, da cui risulti l'effettuazione di un servizio il cui importo annuale sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara per il/i lotto/i cui si partecipa.

## **ART. 3 FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI**

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39, 44 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

### **3.1 Coassicurazione**

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al precedente punto 2 relativi al fatturato globale d'Impresa ed alla raccolta premi relativi al/i lotto/i per cui è presentata offerta, devono essere posseduti singolarmente da ogni coassicuratore, mentre il requisito relativo al servizio identico al/i lotto/i per cui è presentata offerta, deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria.

### **3.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese**

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. I requisiti di cui al precedente punto 2 relativi al fatturato globale d'Impresa ed alla raccolta premi relativi al/i lotto/i per cui è presentata offerta, devono essere posseduti dall'insieme dell'imprese raggruppate e, singolarmente, nella misura minima del 40% dall' Impresa Mandataria e nella misura minima del 20% da ciascuna delle Imprese Mandanti. Il requisito relativo al servizio identico al/i lotto/i per cui è presentata offerta, deve essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria.

### **3.3 Divieti di partecipazione.**

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara:

- a) la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;
- b) non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i., non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (nel caso di rapporti ex art. 2359 c.c. devono essere indicati i soggetti rispetto ai quali il concorrente si trovi in rapporti di controllo o di collegamento allegando la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti).

#### **ART. 4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Bando, disciplinare di gara, capitolati delle polizze ed altri documenti possono essere scaricati dal sito [www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it), alla voce appalti e contratti.

Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito di A.I.Po, [www.agenziapo.it](http://www.agenziapo.it), almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell'art. 71 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Avendo conferito incarico alla società Aon S.p.A., ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo all'offerta economica, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A., Via della Repubblica n. 41 – 43121 Parma - Tel. 0521/235560 - Fax 0521/287908 - e.mail : [michele\\_anzalone@aon.it](mailto:michele_anzalone@aon.it) - sig. Michele Anzalone.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) l'offerta è valida per 180 giorni dal termine indicato bando per la scadenza della presentazione della offerta;
- b) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana;
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in Euro;
- e) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- f) è esclusa la competenza arbitrale; l'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma;
- g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara;
- h) l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

- i) Il responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe Barbieri (tel. 0521/797251 – fax 0521/797360).

#### **ART. 5 GARANZIE RICHIESTE.**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

##### **Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006**

Per ciascun lotto per il quale intendono partecipare, le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al **2% dell'importo complessivo triennale dello specifico lotto posto a base di gara**, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A pena di esclusione, la garanzia deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto a favore di A.I.PO.

Nel caso di R.T.I. da costituire, la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di R.T.I. costituito la polizza/fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione.

In caso di cauzione assicurativa, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

##### **Cauzione definitiva di cui all'art. 113 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006**

La cauzione definitiva, nella misura prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto. La cauzione definitiva, deve permanere fino alla scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe o rinnovi.

La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con D.M. n. 123/2004 ove previste.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre nella "Busta A- Documenti" (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **ART. 6 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUGLI APPALTI (solo nel caso di partecipazione per il lotto 2).**

Ricevuta attestante il versamento della contribuzione all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 3 punto 4 della delibera dell'autorità di Vigilanza sui lavori pubblici del 24 gennaio 2008 per importi pari a:

- **Lotto 2 – Codice CIG 05563255E8 €40,00**

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato:

- *on line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta;

**oppure**

- *in contanti* presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini, previa esibizione del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica il lotto 2

Il versamento è unico ed effettuato dalla Compagnia mandataria/delegataria.

Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato per ogni singolo lotto cui si partecipa e che a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla

documentazione di gara le ricevute in originale dei versamenti ovvero fotocopie degli stessi corredate da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

#### **ART. 7 AVVALIMENTO**

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende avvalersi dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 3) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 5) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'incarico oppure nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino autonomamente sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **ART. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. **Per Offerta Economica si intende il premio lordo annuo riferito a ciascun lotto.**

**Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta economica pervenuta purchè valida e previa valutazione della congruità della stessa sulla scorta del valore presunto indicato all'art. 1) del presente Disciplinare di gara.**

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

L'Offerta Economica dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Le Offerte Economiche inerenti i singoli lotti dovranno preferibilmente essere redatte sulla Scheda di Offerta Economica (Allegato B) predisposta per ciascun lotto, allegata al presente disciplinare.

**La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/ risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali.**

**Pena esclusione**, la documentazione di gara e l'Offerta economica devono essere redatte in lingua italiana. Si precisa che in caso di aggiudicazione dell'appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre alla quinta.

## **ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **06.12.2010** all'indirizzo di seguito specificato: **Agenzia Interregionale per il fiume Po – A.I.Po – Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75, 43121 Parma,**

e con uno dei seguenti modi:

- a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato,
- a mezzo agenzia di recapito autorizzata o corriere espresso,
- a mano, con consegna in orario d'ufficio di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Sul plico devono inoltre essere riportate le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi

inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate o timbrate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

**“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**“B - OFFERTA ECONOMICA”**

**“C – DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006”\***

\*[Nel caso previsto dall'art. 38, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, vale a dire nel caso di dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con un altro concorrente ma di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui esiste tale situazione, devono essere prodotti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, da inserirsi in separata busta chiusa, con all'esterno la dicitura **“C – Documentazione ex art. 38, comma 2, lett. b), del D.lgs. n 163/2006”**. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica]

## **ART. 10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE RELATIVA ALLE BUSTE A), B) ED ALL' EVENTUALE BUSTA C)**

### **10.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta **“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

- I) domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;
- II) dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - 1) **indica** l'iscrizione alla CCIAA o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza ex artt. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con indicazione della denominazione o ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - 2) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quer) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge, n. 1423/56 e s. m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/65 e s. m.; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale. *(Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali gli interessati abbiano beneficiato della non menzione)*;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m.;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

l) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

*oppure*

di essere in regola, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/99, con le norme della suddetta Legge;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

m-ter) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006:

*(barrare la casella che interessa):*

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

*oppure*

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

m-quater) *(barrare la casella che interessa):*

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

*oppure*

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; *(tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa).* La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3) *(per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana):*

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare;

*(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia):*

di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria

*oppure*

di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza;

- 4) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- 5) di accettare integralmente il /i capitolato/i speciale/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta;
- 6) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata annuale di polizza un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- 7) il domicilio eventualmente corredato da un numero di telefono, nonché numero di fax ed indirizzo di posta elettronica, ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura ex art. 2 del D. Lgs. n. 53/2010;
- 8) l'indicazione della sede di riferimento;

**III) dichiarazione** di possedere i requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dall'art. 2, punti 2.2 e 2.3 del presente disciplinare;

**IV)** *(nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito)*  
**dichiarazioni**, rese da ogni concorrente raggruppando, attestanti:

- le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'impresa capogruppo;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del .Lgs. 163/2006.

**V) (nel caso di partecipazione in Coassicurazione ex art. 1911 c.c.) delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:**

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta

*(N.B. Nel caso di ripartizioni del rischio diverse a seconda dei lotti per cui è fatta offerta, devono essere prodotte deleghe distinte)*

**VI) documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza**

relativa alla **cauzione provvisoria**, come prescritto dall'art. 5 del presente disciplinare di gara;

**VII) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

**VIII) (nel caso di avvalimento): documentazione** prevista dall'art. 7 del presente disciplinare;

**IX) (solo nel caso di partecipazione per il lotto 2) ricevuta attestante** il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza per ogni lotto per cui è presentata offerta, come previsto dall'art. 6 del presente disciplinare;

### **10.1.1 Ulteriori specifiche**

Le **attestazioni** di cui al numero 2), lettere b), c), m-ter) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al punto **II) dell'elenco dei documenti**, devono essere rese anche dai soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l'**attestazione** di cui al numero 2) lettera c) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al punto **II) dell'elenco dei documenti** deve essere resa anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m., cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico). Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Nel caso di R.T.I.

- a) la dichiarazione di cui ai punti I) e II), nn. da 1 a 5 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;
- b) la dichiarazione di cui al punto II), nn. 6, 7 e 8 deve essere presentata solo dalla compagnia mandataria;
- c) i requisiti economico-finanziari di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare devono essere posseduti nella misura prevista all'art. 3.2;
- d) il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare deve essere posseduto dalla sola Mandataria.

Nel caso di Coassicurazione:

- e) la dichiarazione di cui ai punti I) e II), nn. da 1 a 5 deve essere presentata da ogni compagnia partecipante;

- f) la dichiarazione di cui al punto II), nn. 6, 7 e 8 deve essere presentata solo dalla compagnia delegataria;
- g) i requisiti economico-finanziari di cui all'art. 2.2 del presente disciplinare devono essere posseduti nella misura prevista all'art. 3.1;
- h) il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 2.3 del presente disciplinare deve essere posseduto dalla sola Delegataria.

**Le dichiarazioni di cui ai punti I), II) e III), dell'elenco documenti devono essere rese, preferibilmente, utilizzando i modelli di dichiarazione, allegati "A" e "A-bis" del presente disciplinare. Le dichiarazioni di cui ai punti IV) e V), devono essere rese utilizzando, preferibilmente, il modello di dichiarazione, allegato "A-ter".**

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai punti **I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII) e IX)** dell'elenco dei documenti, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all'Unione europea vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii

## **10.2 BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**

La Busta, con la dicitura "**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**" deve contenere, **pena l'esclusione dalla gara**, tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Impresa intende presentare Offerta Economica. Quest'ultime buste dovranno essere debitamente sigillate e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l' Offerta Economica.

**A pena di esclusione**, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere l'Offerta Economica redatta in carta semplice preferibilmente utilizzando il modulo **Allegato B**, con indicazione dell'importo lordo annuo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Laddove all'occorrenza specificato, i conteggi presentati dai concorrenti saranno verificati tenendo fisso ed invariabile il premio annuo lordo indicato per ogni partita.

A norma dell'art. 87 c. 1 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'Offerta Economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il predetto modulo deve essere sottoscritto da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore; nel caso di impresa singola l' Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della compagnia concorrente o da un suo procuratore. **A pena di esclusione dalla gara** dovrà essere allegata copia fotostatica della carta d'identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, della copia fotostatica della procura. Tali documenti dovranno essere inseriti solo nella Busta B e non internamente ad ogni singola busta riferita al lotto per il quale viene proposta l' Offerta Economica

## **10.3 BUSTA C - DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006**

La Busta con la dicitura “**BUSTA C - DOCUMENTAZIONE EX ART. 38, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N 163/2006**” deve contenere, **pena l’esclusione dalla gara**, la documentazione idonea a dimostrare che, in caso di Società in rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. e partecipanti al medesimo lotto, l’offerta presentata non sia imputabile ad un unico centro decisionale.

#### **ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta.

L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso A.I.Po, Strada Garibaldi n. 75, Parma, il giorno **07.12.2010**, alle ore **9,30**

##### **Prima fase.**

Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.

In tale fase la Commissione di gara procederà:

- a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- a prendere atto dei plichi pervenuti entro il termine fissato ed a verificarne l’integrità, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;
- all’apertura della “**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE**” per la verifica della documentazione amministrativa e ad ammettere alla gara i concorrenti che risulteranno in regola;
- alla constatazione della consegna della “**BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA**”.

Ad insindacabile giudizio della Commissione di gara della Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna; in tal caso la procedura di gara verrà aggiornata e la data della nuova seduta pubblica verrà comunicata a mezzo fax con 48 ore di preavviso. Il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge.

Questa Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., a richiedere alle ditte che risulteranno sorteggiate tra le concorrenti ammesse, di provare mediante idonea documentazione ed entro il termine di 10 giorni dalla richiesta trasmessa via fax dalla Stazione Appaltante, il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria, tecnica e professionale dichiarati in sede di gara; in particolare dovrà essere prodotta la documentazione relativa:

- al fatturato globale d’impresa e alla raccolta premi, per il triennio 2007/2009 mediante la presentazione dei bilanci d’esercizio degli ultimi tre anni in originale o in copia conforme all’originale. Qualora dai bilanci non risultasse la specificazione della

raccolta premi relativa al/i lotti per il/i quale/i è stata presentata offerta, il possesso del requisito di cui all'art. 2.2, lett. b) potrà essere dimostrato mediante la produzione della documentazione ritenuta idonea allo scopo;

- al servizio identico a quello oggetto della gara reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara per il/i lotto/i per cui si partecipa, mediante la produzione di copia fotostatica del frontespizio della specifica polizza di assicurazione, ovvero una dichiarazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione e/o Azienda Privata assicurata relativa all'esecuzione del servizio assicurativo, con indicazione dell'importo annuale del premio e del periodo annuo di copertura.

Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Le operazioni di sorteggio avranno luogo successivamente alle operazioni di ammissione provvisoria.

### **Seconda fase:**

Conclusa la precedente fase si procederà ad una seconda seduta pubblica, che verrà convocata con apposita comunicazione inoltrata a mezzo fax almeno 48 ore prima, a tutte le Società concorrenti, che abbiano presentato documentazione regolare e completa; in questa seduta la Commissione procederà:

- alla comunicazione dell'ammissione/esclusione delle società sorteggiate, che avranno presentato la documentazione richiesta;
- all'apertura delle **"BUSTE B - OFFERTA ECONOMICA"**.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in seduta riservata all'analisi dei documenti comprovanti la non imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate, qualora alla procedura concorrano Società che si trovano tra loro in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Si passerà quindi alla predisposizione della graduatoria provvisoria afferente ciascun Lotto. In caso di parità tra le migliori offerte valide si procederà come disposto dall'art. 77 del R.D. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati già verificati in quanto concorrenti sorteggiati, si procederà alla verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi dichiarati in sede di gara. Qualora essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Troveranno altresì applicazioni le ulteriori sanzioni previste dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006

### **Cause di esclusione:**

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi alcuno dei documenti richiesti.

**Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:**

- tutte le eventuali spese inerenti atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico dell'aggiudicatario;
- la partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
- all'aggiudicatario sarà richiesto di fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; si precisa che l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% (ex art. 113 D. Lgs. 152/2008) per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La cauzione di cui sopra può essere bancaria o assicurativa; in caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di controllo cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

- Antecedentemente la stipula dell'obbligazione contrattuale, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario di ciascun lotto le verifiche di cui all'art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, e le altre verifiche consentite dalla Legge riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria. L'aggiudicazione sarà disposta conseguentemente al concorrente che segue nella graduatoria del lotto.

**La Stazione Appaltante si riserva:**

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 3.

**Non è ammesso il subappalto.**

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione l'aggiudicatario e il secondo classificato saranno invitati a presentare la documentazione di rito.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del D.P.R. 955/82 e s.m.i..

La sottoscrizione delle polizze è subordinata all'espletamento degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

#### **ART. 12 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all'aggiudicatario di ciascun lotto circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi della legge, dalla data di ricevimento, da parte del vincitore, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva della presente procedura aperta.

**Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dai capitoli speciali oggetto della gara, l'aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a garantire la copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2010 anche prima dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione delle polizze.**

#### **ART. 13 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante scrittura privata.

#### **ART. 14 ALTRE INFORMAZIONI**

Si segnala che la scrivente stazione appaltante ha previsto all'interno dei capitoli una specifica clausola compromissoria; ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 53/2010 e della nuova impostazione dell'art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale clausola potrà essere recusata dall'aggiudicatario mediante una comunicazione da inviare alla Stazione Appaltante stessa entro e non oltre 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) ufficio di Parma Tel. 0521/235560 - Fax 0521/287908. broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s. m. i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura del 3% del premio imponibile relativamente al lotto RCAuto e dell'8% del premio imponibile relativamente a tutti gli altri lotti riferiti ai rami oggetto del presente appalto.

## **STATISTICHE SINISTRI**

Al presente Disciplinare si allega la Statistica Sinistri aggiornata al mese di ottobre 2010 relativa ad ogni lotto, così come inviata dalle Compagnie di Assicurazioni (Allegato C).

### **LOTTO7) – LIBRO MATRICOLA RCA:**

Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto nell'Allegato D è aggiornato al mese di ottobre 2010.

Pertanto l' Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione al mese di ottobre 2010.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura.

Nel caso in cui, all'attivazione del servizio, risultassero effettuate le predette sostituzioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Inoltre, alla scadenza di ogni anno di vigenza del contratto, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento alle eventuali sostituzioni, inclusioni, esclusioni del parco automezzi.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 01/01/2011, delle predette eventuali variazioni.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Compagnia saranno raccolti presso A.I.Po per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.

Il Dirigente

Dr. Giuseppe Barbieri

## ALLEGATO A

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI NUMERI I), II), III), DELL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

75

Spett. le AIPo  
Via Garibaldi n.  
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO - Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto ..... nato a ..... (....) e residente in ..... (..) Via ..... n. .... nella sua qualità di ..... (amministratore delegato, titolare) della società ..... con sede legale in ..... (..) Via ..... n. .... Tel. .... Fax ..... e-mail ..... con riferimento alla gara in oggetto,

### **CHIEDE**

I) di essere ammesso a partecipare alla gara per i seguenti lotti (*barrare l'opzione interessata*):

- Lotto .. - ..... in qualità di:
  - Impresa Singola
  - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
  - Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante
  
- Lotto ..- ..... in qualità di:
  - Impresa Singola
  - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
  - Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante
  
- Lotto ...- ..... in qualità di:
  - Impresa Singola
  - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di Mandataria/Mandante
  - Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante
  
- (eventuali altri Lotti)

Inoltre il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero, dichiara quanto segue:

**II)**

1) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_

come segue:

Codice Fiscale e n.

d'iscrizione'iscrizione \_\_\_\_\_

Partita IVA

\_\_\_\_\_

data di

iscrizione \_\_\_\_\_

iscritta nella sezione \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_

iscritta con il numero Repertorio Economico

amministrativo \_\_\_\_\_

denominazione

\_\_\_\_\_

forma giuridica attuale

\_\_\_\_\_

sede

\_\_\_\_\_

costituita con atto del

\_\_\_\_\_

capitale sociale in €

\_\_\_\_\_

durata della società

\_\_\_\_\_

data termine

\_\_\_\_\_

codice di

attività \_\_\_\_\_

**OGGETTO SOCIALE:**

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

- che le seguenti persone hanno la qualifica di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

cognome	nome.....	qualifica.....	nato	a
.....	il.....,	residente in .....		
cognome	nome.....	qualifica.....	nato	a
.....	il.....,	residente in .....		
cognome	nome.....	qualifica.....	nato	a
.....	il.....,	residente in .....		

2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (*barrare la casella che interessa*):

nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

---

—

---

—

*oppure*

nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) (*barrare la casella che interessa*):

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99.

*oppure*

di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili in quanto:

---

—

---

—

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la Legge 4 agosto 2006, n. 248.

- che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006: (*barrare la casella che interessa*):

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;

*oppure*

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

*oppure*

nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (**allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate**).

*m-ter*) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter*) del D.Lgs. 163/2006: *(barrare la casella che interessa)*:

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

*oppure*

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

*m-quater*) *(barrare la casella che interessa)*:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

*oppure*

di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; *(tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa)*. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti riportati nella lista di cui al punto 1) della presente dichiarazione, non sussistono le situazioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) e *m-ter*) del D. Lgs. 163/2006;

*Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell'inesistenza a carico dei soggetti riportati al punto 1) della presente dichiarazione delle esclusioni di cui all'art. 38 c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti riportati al predetto punto, utilizzando schema di dichiarazione di cui all'Allegato A-bis.*

3) *(barrare la casella che interessa)*:

di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa *(indicare gli estremi)*;

*oppure*

di possedere l'assenso dell'ISVAP all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria *(indicare gli estremi)*;

*oppure*

di possedere l'autorizzazione dell'ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'ISVAP nomina del proprio rappresentante fiscale (*indicare gli estremi*);

- 4) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- 5) di accettare integralmente i capitolati dei lotti per i quali intende presentare offerta;
- 6) di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza di durata annuale di polizza del contratto un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero di sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
- 7) che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara, ex art. 2 D. Lgs. n. 53/2010, è il seguente: Via ..... Città (Prov.) Telefono ..... Fax..... E-mail .....
- 8) che la sede di riferimento è .....

**III) di possedere:**

- a) un fatturato globale d'impresa, nel triennio 2007/2009, di euro.....;
- b) **un importo relativo alla raccolta dei premi assicurativi nel triennio 2007/2009, relativamente al/i lotto/i per cui si partecipa:**  
**Lotto n. .. : euro .....**  
**Lotto n. .. : euro .....**  
**(eventuali altri lotti)**
- c) di aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private almeno un servizio identico a quello oggetto di gara, nell'ultimo triennio antecedente l'indizione della presente gara, relativamente al lotto o ai lotti cui si partecipa, il cui importo sia almeno pari all'importo annuale posto a base di gara (riportare il nominativo dell'Amministrazione/Azienda, il ramo/lotto, il periodo di validità della polizza e l'ammontare del premio annuale raccolto – come da tabella sotto riportata);

Lotto	Amministrazione/ Azienda	Periodo di validità della polizza	Importo annuale del premio
1			
2			
3			

*(eventuali altri lotti)*

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

**IL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità.  
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

**ALLEGATO A-BIS**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. b), c) ed m-ter) del D. LGS. 163/2006.

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett. le AIPo  
Via Garibaldi n. 75  
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO.

Il sottoscritto ..... nato a ..... (..) e residente in ..... (..) Via ..... n. .... nella sua qualità di ..... (amministratore delegato, titolare) della società ..... con sede legale in ..... (..) Via ..... n. ..., con riferimento alla gara in oggetto e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**D I C H I A R A**

- 1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006: (*barrare la casella che interessa*):

nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:

---

---

---

*oppure*

nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;

4) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *m-ter*) del D.Lgs. 163/2006: (*barrare la casella che interessa*):

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;

*oppure*

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

---

(luogo, data)

**IL DICHIARANTE**

---

**N.B.** La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti:

- per le imprese individuali: **dal titolare e dai direttori tecnici** qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;

- per le s.n.c.: **da tutti i soci e dai direttori tecnici**;

- per le s.a.s.: **da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici**;

- per ogni altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici

**ALLEGATO A-ter**

MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI NUMERI IV) E V) DELL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

Spett. le AIPo  
Via Garibaldi n. 75  
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO .

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI  
IMPRESE / COASSICURAZIONE

**1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**4) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
(specificare se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
dell'impresa / società \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
con partita IVA n. \_\_\_\_\_  
con codice attività n. \_\_\_\_\_

**con la presente,**

**DICHIARANO**

**In caso di coassicurazione**

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti  
Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione

**In caso di ATI**

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione della associazione temporanea di impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

**PER LE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA**

Che le parti del servizio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

impresa (mandataria): \_\_\_\_\_

impresa (mandante): \_\_\_\_\_

impresa (mandante): \_\_\_\_\_

**PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE \***

- le imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario.
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario.
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi.
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. \_\_\_\_\_ (delegataria)
2. \_\_\_\_\_ (coassicurata delegante)
3. \_\_\_\_\_ (coassicurata delegante)
4. \_\_\_\_\_ (coassicurata delegante)

\* (N.B. nel caso di partecipazione alla gara per più lotti con ripartizione del rischio diversa, la ripartizione medesima deve essere specificata per ciascun lotto)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data \_\_\_\_\_,

per l'impresa n. 1) da: (1) \_\_\_\_\_ in qualità di

\_\_\_\_\_ (specificare espressamente se

titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione \_\_\_\_\_

per l'impresa n. 2) da: (1).....in qualità di  
..... (specificare espressamente  
se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione \_\_\_\_\_

per l'impresa n. 3) da: (1).....in qualità di  
..... (specificare espressamente  
se titolare, legale rappresentante, procuratore)

sottoscrizione \_\_\_\_\_

**per l'impresa n. 4) da:**

(1).....in qualità di  
..... (specificare espressamente  
se titolare, legale rappresentante, procuratore)  
sottoscrizione \_\_\_\_\_

**(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.**

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.

**ALLEGATO B**

**MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA**

75

Spett. le AIPo  
Via Garibaldi n.  
43121 PARMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.PO .

Il/la ..... sottoscritto/a  
.....  
nato/a a ..... il .....  
residente ..... per ..... la ..... carica  
a .....  
via..... n. ....  
in qualità di .....della Società  
Assicuratrice.....  
con sede in ..... c.a.p. ....via ..... n. ....  
telefono n. .... telefax n. ....  
Codice Fiscale n. .... Partita I.V.A. ....

**DICHIARA**

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica, avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, relativamente al Lotto .....(*specificare il lotto*).

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del .....%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- |                  |             |   |                 |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società ..... | quota ..... | % | Delegataria     |
| 2. Società ..... | quota ..... | % | Coassicuratrice |
| 3. Società ..... | quota ..... | % | .....           |
| 4. Etc....       |             |   |                 |

La Società .....concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Data, \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

\_\_\_\_\_

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

**In caso di presentazione di offerta congiunta da parte di un R.T.I. non formalmente costituito, l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.**

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Statistiche sinistri*

## Indice

Lotto 1	<i>All Risks Property</i> .....	pag. 3
Lotto 2	<i>RCT/O</i> .....	pag. 8
Lotto 3	<i>RC Patrimoniale</i> .....	pag. 12
Lotto 4	<i>Infortuni Cumulativa</i> .....	pag. 16
Lotto 5	<i>Tutela Legale</i> .....	pag. 22
Lotto 6	<i>A.R.D.</i> .....	pag. 27
Lotto 7	<i>RCA Libro Matricola</i> .....	pag. 30
Lotto 8	<i>RC Imbarcazioni</i> .....	pag. 33

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 1*

***All Risks Property***

AREA - ELENCO SINISTRI - CADRE NOTES

File Modifica Visualizza Crea Operazioni Testo 2

Area di lavoro Gruppo Reale Mutua Assicurazioni RMA - S.I.G.A. RMA - ELENCO SINISTRI X notes

Scegliere una voce... Elenco Sinistri

Consulta

Sinistra	Data Evento	Ramo	Agenzia	Enco	Costore	Contratto	Esito	Tot. Lig.
2017/132721/00	01/02/2018	10	455	037		ALPO FARMIA	2	€ 4,00
2017/133379/00	00/02/2018	10	455	157		ALPO FARMIA	2	€ 4,00

RIS. 2.000,00H  
RIS. 2.000,00H

AD/URCA

RIF. POLIZZE

13735

13734

SUPERISIS/COSTO Sinistri (Importi in Euro AL 100% ): ESCLUSE SPESE DI COASSIC. UGIF Assicurazioni Divisione: UNIPOL (CM 0214) Pag. 1

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/ROLIZZA

	N.ro	riservati Costo	N.ro	Liquidati Costo	N.ro	Senza Seg. Costo	Recuperi	Spese	Totale Sinistri N.ro (1) Costo
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	43	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	0	0	0	0	256	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	5.000	0	0	0	0	5.256
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	71	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	77	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2006			0	1	5.000	0	0	256	1 5.256

AIPO AG INTERR FIVME P	2650	43	0	0	0	150	0	0	150
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	63	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	71	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	77	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2007			0	0	0	1	150	0	1 150

AIPO AG INTERR FIVME P	2261	45	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2261	60	0	0	0	3	562	0	562
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	43	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	71	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	77	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2008			0	0	0	3	562	0	3 562

AIPO AG INTERR FIVME P	2261	45	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2261	60	0	0	0	6	386	0	6 386
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	43	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	71	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	77	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2009			3	250.471	3	6.386	61	386	6 257.304

AIPO AG INTERR FIVME P	2261	45	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2261	60	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	43	0	0	0	0	0	481	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	65	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	71	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	77	0	0	0	0	0	0	0
AIPO AG INTERR FIVME P	2650	90	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2007			3	254.450	2	10.649	0	481	11 265.380
Totale 2008			2	14.000	0	0	0	0	2 14.000
Totale 2009			0	0	0	0	0	0	0 0

AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2010	11	268.450	2	10.649	0	0	0	0	0	0	481	13	279.580

SUPERISISI/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100% ). ESCLUSE SPESE DI COASSIC.  
 Sinistri al 2010-09-30 . Elab. del 13 Ott 2010 (AS259 da rem/rem)

UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL  
 (CR 0214) Pag. 2

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	Riservati		Liquidati		Senza Seg.		Recuperi	Spese	Totale Sinistri	
	N.ro	Costo	N.ro	Costo	N.ro	Costo			N.ro (1)	Costo
Totale Generale	14	518.921	6	22.035	10	773	0	1.123	20	542.851

(1) Riservati + Liquidati.

(\*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 2*

***RCT/O***





SUPERISISI/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100% ). ESCLUSE SPESE DI COASSIC.  
Sinistri al 2010-08-31 . Elab. del 23 Set 2010 (AS259 da rem/rem)

UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL  
(CR 0214) Pag. 2

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	Riservati		Liquidati		Senza Seg.		Recuperi	Spese	Totale Sinistri	
	N.ro	Costo	N.ro	Costo	N.ro	Costo			N.ro (1)	Costo
Totale Generale	13	506.471	5	17.631	10	773	0	856	18	525.731

(1) Riservati + Liquidati.

(\*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 3*

***RC PATRIMONIALE***





**TELEFAX MESSAGE**

ATO AON S.p.A. - Filiale di Parma

Fax : 0521.287908

ATTN

DA/FROM Ascort IRS - Guido Salinas

N° Pag. 4

DATA/DATE 16 ottobre 2010

**RE: Situazione Sinistri Pol. RC Patrimoniale Lloyd's n. 1728381 - Contraente: AIPO**

In riscontro alla Vs. gentile richiesta del 22/09/2010 alleghiamo alla presente la situazione sinistri relativa al contratto indicato in oggetto.  
Restando a disposizione per ogni chiarimento, cordialmente salutiamo

  
ASCOR INTERNATIONAL  
RISK SOLUTION SRL

0292881574

N° SIN	RI POLIZZA	DATA SINISTRO	NOTIFICA SINISTRO	STUDIO	PRE SOGGER	ASSICURATO	RECLAMANTE	RESERVATO	LIQUIDATO	DATA NO	STATO SX	DISCHIOGLIE	DEPOSITATO	RIE

NON RISPUNTO SINISTRI DENUNCIATI

16-10-10

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 4*

***INFORTUNI CUMULATIVA***

**Comparto: 004-INA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
SISTEMATO SONDAGIO FIDUCIARIO CATEGORIE SINDACATI  
① 660 2009 000001383 000007008 0060000909446 INTERREGIONAL-EA  
PER IL POI **VEGLIAMARCO**

Sinistro **Contrainte** **Controparte** **Lista Movimenti** **Documenti** **Utility** **Torna a Lista**

**Sinistro** Stato Sinistro **CHIUSO**

Tipo Sinistro **Infortunati**

Luogo sinistro **AUTOSTRADA A21 KM 167** Data avvenimento sinistro **09/09/2008**

Data Denuncia **29/09/2009** Data Apertura Sinistro **12/10/2009**

Data Chiusura Sinistro **08/09/2010** Data Riapertura sinistro **08/09/2010**

Stato accadimento **ITALIA** Provincia accadimento **TORINO**

Comune accadimento **TORINO** Autorità Intervento

Tipo Evento **INCIDENTE AUTOVEICOLO**

Importo Recupero Franchigia Comunicato da GBC -

Data comunicazione Importo Franchigia -

Progressivo Elab. Ania -

**Prodotto**

Codice **8070** Descrizione **INFORTUNI ANALITICA 2003**

Nostro Quota % **50** Targa/Telaio Veicolo Assicurato

**Testimoni**

Denominazione	Nam/a	Prov. nascita	Comun. nascita
<b>Non sono stati trovati Testimoni sul danno.</b>			

**Preventivi d'apertura**

Capertura	Importo Preventivato
<b>Non sono stati trovati Importi di Preventivo sul Danno.</b>	

**Totali**

Pagamenti **28.424,82 €** D.C.P. Honorari **0,00 €** Recupero **0**

Compagnia	Sinistro n°	Agenzia	Contrainte	Controparte
004. INA ASSITALIA S.P.A.	060 2008 000801383	PARMA CENTRO	AIPQ AGENZIA I	LA VEGLIA, MARC



39 0521 383847

AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale 2010</b>	<b>10</b>	<b>256.000</b>	<b>1</b>	<b>6.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>11</b>	<b>262.459</b>	<b>0</b>

SUPERISISI/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100% ). ESCLUSE SPESE DI COASSIC.  
Sinistri al 2010-08-31 . Elab. del 23 Set 2010 (AS259 da rem/rem)

UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL  
(CR 0214) Pag. 2

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	Riservati		Liquidati		Senza Seg.		Recuperi	Spese	Totale Sinistri	
	N.ro	Costo	N.ro	Costo	N.ro	Costo			N.ro (1)	Costo
Totale Generale	13	506.471	5	17.631	10	773	0	856	18	525.731

(1) - Riservati + Liquidati.

(\*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 5*

**TUTELA LEGALE**



AIPO AG INTERR FIUME P 2650 90 13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2010	11	268.450	2	10.649	0	0	0	481	13	279.580

SUPERSISI/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100% ). ESCLUSE SPESE DI CDASSIC.  
 Sinistri al 2010-09-30 . Elab. del 13 Ott 2010 (AS259 da rem/rem)

UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL  
 (CR 0214) Pag. 2

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	Riservati		Liquidati		Senza Seg.		Recuperi	Spese	Totale Sinistri	
	N.ro	Costo	N.ro	Costo	N.ro	COSTO			N.ro (1)	Costo
Totale Generale	14	518.921	6	22.035	10	773	0	1.123	20	542.851

(1) Riservati + Liquidati.

(\*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

MENTANA

**Mentana 92 S.R.L.**  
V.le Mentana, 92 - 43100 Parma  
Tel.: 0521/236525 fax: 0521/231247

Spett.le  
**Aon SpA**  
Filiale di Parma

Parma 23/09/2010

Oggetto: Polizza **AIPO 130B2513**

In riferimento al Vs. del 22 Settembre, comunichiamo di seguito situazione andamento sinistri per la polizza in oggetto:

- Sinistro del 28/04/2009 causa esondazione fiume Tanaro in località Alessandria-Rione Orli. Pratica in trattazione c/o D.A.S. Verona Riferimento **10SIN-03468** Referente Dott.sa Servakis.
- Sinistro del 08/04/2010 per garanzia Spese Legali causa reati contestati con natura dolosa, nei confronti dell'ing. Bartolotto  
Pratica in trattazione c/o D.A.S. Verona Riferimento **10SIN-07673** Referente Dott.sa Servakis.
- Sinistro del 20/04/2009 per garanzia Spese Legali, copertura danni su comune Porto Tolle (RO).  
In attesa di originale di denuncia da parte del Broker Marsh (anticipata via fax il 22/06/2010), abbiamo inviato fotocopia della posizione c/o D.A.S. Verona in data odierna.

Cordiali saluti

Michele Brozzi  
**Mentana 92 s.r.l.**  
Agenzia Zurich P.L.C. Parma

**MENTANA 92 SRL**  
Agenzia 219

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 6*

***A.R.D.***

**Incorpora Laura**

**Da:** Incorpora Laura  
**Inviato:** lunedì 27 settembre 2010 12.17  
**A:** ParmaGrandiClienti 2261 Operatori; ParmaGrandiClienti.Agente 2261 Agenti  
**Oggetto:** R: Richiesta situazione sx

Gentile Agenzia,

In risposta alla richiesta di sinistrosità dei contratti del cliente in oggetto siamo a comunicare che, con riferimento al contratto 2261/131/20992 non è stato registrato alcun sinistro.

Con riferimento invece al contratto 2261/130/18481 invio a mezzo fax il dettaglio sinistri.

Cordiali saluti.

Laura Incorpora  
Cumulative Auto e Gare Enti Pubblici  
Direzione Danni

UGF Assicurazioni S.p.A.  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna BO Italy  
Tel. ++39 051 507.7156  
E-mail: [Laura.Incorpora@unipolgf.it](mailto:Laura.Incorpora@unipolgf.it)

---

**Da:** Cumulative Auto Unipol assicurazioni  
**Inviato:** giovedì 23 settembre 2010 16.58  
**A:** Incorpora Laura  
**Oggetto:** I: Richiesta situazione sx

---

**Da:** BOX-Enti Pubblici  
**Inviato:** giovedì 23 settembre 2010 16.12  
**A:** Cumulative Auto Unipol assicurazioni  
**Oggetto:** I: Richiesta situazione sx

---

**Da:** ParmaGrandiClienti 2261 Operatori  
**Inviato:** mercoledì 22 settembre 2010 17.03  
**A:** BOX-Enti Pubblici  
**Oggetto:** Richiesta situazione sx

Buongiorno,

come da richiesta Broker allegata, sono a richiedere la cortesia di emettere tabulato sinistri per il periodo 31/12/2007-31/08/2010.

Cliente : AIPO AG. INTERREGIONALE FIUME PO - CF 92116650349  
POLIZZE :  
\* 2261/45/49457206  
\* 2261/60/49457208

POLZ 2261/131/20992

2261 PARMA-AIPO AD.INTERREG. FIUME PO131

Situazione a

set-10

Garanzia	Premi di competenza	Polizze in Reichio	Numero sinistri denunciati	Pagati		Riservati		Pagati+Riservati		Rapporto SIP	Recuperi da eff. circolati	Recuperi da eff. su aperti
				numero	importo	numero	importo	numero	importo			
Incendio	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Furto	285	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. socio-politici	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. atmosferici	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Kasko	1.322	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Gar. Accessorie	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
<b>Totale A.R.D.</b>	<b>1.762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale 2009</b>	<b>1.762</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incendio	100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Furto	285	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. socio-politici	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. atmosferici	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Kasko	1.322	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Gar. Accessorie	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
<b>Totale A.R.D.</b>	<b>1.762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale 2008</b>	<b>1.762</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incendio	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Furto	214	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. socio-politici	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. atmosferici	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Kasko	891	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Gar. Accessorie	11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
<b>Totale A.R.D.</b>	<b>1.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale 2010</b>	<b>1.322</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Incendio	276	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Furto	784	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. socio-politici	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Ev. atmosferici	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Kasko	3.634	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
Gar. Accessorie	42	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-
<b>Totale A.R.D.</b>	<b>4.846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>	<b>4.846</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 7*

***RCA LIBRO MATRICOLA***

## Incorpora Laura

---

**Da:** Incorpora Laura  
**Inviato:** lunedì 27 settembre 2010 12.17  
**A:** ParmaGrandiClienti 2261 Operatori; ParmaGrandiClienti.Agente 2261 Agenti  
**Oggetto:** R: Richiesta situazione sx

Gentile Agenzia,

In risposta alla richiesta di sinistrosità dei contratti del cliente in oggetto siamo a comunicare che, con riferimento al contratto 2261/131/20992 non è stato registrato alcun sinistro.

Con riferimento invece al contratto 2261/130/18481 invio a mezzo fax il dettaglio sinistri.

Cordiali saluti.

Laura Incorpora  
Cumulative Auto e Gare Enti Pubblici  
Direzione Danni

UGF Assicurazioni S.p.A.  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna BO Italy  
Tel. ++39 051 507.7156  
E-mail: [Laura.Incorpora@unipolgf.it](mailto:Laura.Incorpora@unipolgf.it)

---

**Da:** Cumulative Auto Unipol assicurazioni  
**Inviato:** giovedì 23 settembre 2010 16.58  
**A:** Incorpora Laura  
**Oggetto:** I: Richiesta situazione sx

---

**Da:** BOX-Enti Pubblici  
**Inviato:** giovedì 23 settembre 2010 16.12  
**A:** Cumulative Auto Unipol assicurazioni  
**Oggetto:** I: Richiesta situazione sx

---

**Da:** ParmaGrandiClienti 2261 Operatori  
**Inviato:** mercoledì 22 settembre 2010 17.03  
**A:** BOX-Enti Pubblici  
**Oggetto:** Richiesta situazione sx

Buongiorno,

come da richiesta Broker allegata, sono a richiedere la cortesia di emettere tabulato sinistri per il periodo 31/12/2007-31/08/2010.

Cliente : AIPO AG. INTERREGIONALE FIUME PO - CF 92116650349  
POLIZZE :  
\* 2261/45/49457206  
\* 2261/60/49457208

27/09/2010 11:20

0516091

39 0521 383847 UNIPOL DIR CENT TECN

PAG 02/02

25/09/10 PAG. 3

UCF ASSICUR. DIVISIONE UNIPOL

3332  
 LINEADA CONTATTARE: 17770 NOTE: 2261 FAMMA-AIPD AG. INTERRES.FIUME PD 130  
 2261/130/ 12618  
 DA: 2005 A 2010

SINISTRI CON IMPORTI AL 100 E COSTO SUPERIORE A (SITUAZIONE AL 08/2010) 0

LIZZA G. RH	NUM.	ESER. AG.	SINISTRO	RUN. RANQ	ISP	DATA AVVENIR.	DATA CRISUS.	TP. TP. TP.	ASSICURATO	PREVENT.	PAGATO	DA RECUPERARE
1 130	126180035	2006/ 3997/	51156	30	857	25.05.2006	09.2006	02	AIPD AG INTER	0,000	1.056,000	0,000
1 130	126180059	2006/ 3997/	5257	30	976	16.05.2006	06.2007	03	AIPD AG INTER	0,000	0,000	0,000
1 130	126180046	2007/ 3999/	86549	30	967	25.10.2007	02.2008	02	AIPD AG INTER	0,000	66,800	0,000
1 130	126180197	2007/ 3996/	56692	30	996	30.03.2007	06.2007	02	AIPD AG INTER	0,000	2.000,000	0,000
1 130	184810536	2008/ 3996/	4928	30	996	18.01.2008	04.2009	02	AIPD AG INTER	1.670,000	4.123,000	0,000
1 130	184810071	2008/ 857/	11869	30	996	18.01.2008	06.2009	02	AIPD AG INTER	0,000	1.419,000	0,000
1 130	184810845	2009/ 3996/	31037	30	996	06.05.2009	06.2009	02	AIPD AG INTER	0,000	1.419,000	0,000
1 130	184810113	2009/ 3996/	27873	30	996	22.04.2010	08.2010	02	AIPD AG INTER	0,000	2.152,800	0,000
1 130	184810051	2010/ 3996/	24803	30	996	22.04.2010	08.2010	02	AIPD AG INTER	0,000	0,000	0,000

AIPO AGENZIA INTERREGIONALE  
FIUME PO

*Lotto 8*

***RC IMBARCAZIONI***



ATPO AG INTERR FIUME P	2650	90	13734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale 2010	11		268.450	2	10.649	0	0	0	0	0	0	0	0	481	13	279.580	0	0

SUPERISISI/Costo Sinistri (importi in Euro AL 100% ), ESCLUSE SPESE DI COASSIC.  
Sinistri al 2010-09-30 . Elab. del 13 Ott 2010 (AS259 da rem/rem)

UGF Assicurazioni Divisione: UNIPOL  
(CR 0214) Pag. 2

CLIENTE/AGENZIA/RAMO/POLIZZA	N.ro	Riservati Costo	N.ro	Liquidati Costo	N.ro	Senza Seg. Costo	Recuperi	Spese	Totale Sinistri N.ro (1) Costo
Totale Generale	14	518.921	6	22.035	10	773	0	1.123	20 542.851

(1) Riservati + Liquidati.

(\*) Eserc. Sinistri: PER GENERAZIONE

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO  
ASSEGNAZIONI PARCO AUTO AZIENDALE <sup>(1)</sup>**

**Aggiornato Ottobre 2010**

**UFFICIO SEDE CENTRALE**

		Marca/Modello	Targa/Telaio	Cilindrata	Euro	Immatr.	hp/q.li/cc	PROVINCIA		ALIM.	CLASSE DI MERITO
		Alfa Romeo 145	BB969PF	1400 B	2	1999	15	Sede	C/P	BENZINA	10
		Fiat Ducato	BG949PB	2800 D		1999	35	Sede		DIESEL	7
		Fiat Marea	BJ251SG	1600 B	2	2000	17	Sede		BENZINA	10
		Fiat Stilo	BZ910LC	1600 B	4	2002	17	Sede		BENZINA	10
		Carrello	PR 3206			1994		Sede			FISSA
		Carrello	PR 3207			1973		Sede			FISSA
		Natante	TT22624			1983		Sede			FISSA
		Motore marino	TT1437982			19771		Sede			FISSA

**UFFICIO OPERATIVO DI MONCALIERI**

		Defender 90	ZA509GA	2500 D	2	1999	23	TO			10
--	--	-------------	---------	--------	---	------	----	----	--	--	----

**UFFICIO OPERATIVO DI ALESSANDRIA**

		Alfa Romeo 145	BB975PF	1400 B	2	1999	15	AL		BENZINA	10
		Fiat Palio W.	BC998VC	1200 B	2	1999	14	AL		BENZINA	10
		Fiat Palio W.	BC999VC	1200 B	2	1999	14	AL		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BB214PF	1100 B	2	1999	13	AL		BENZINA	10
		Defender 130	ZA622EX	2500 D	2	1999	32	AL		DIESEL	7
		Fiat Panda 4x4	BT211GG	1100 B	3	2001	13	AL		BENZINA	10
		Free Lander	ZA859LB	1900 D	3	2001	20	AL		DIESEL	10
		Kia Sportage	ZA206AG	2000 B	2	2001	20	AL		BENZINA	10
		Kia Sportage	BY501RR	2000 B	3	2002	20	AL		BENZINA	10
		RIMORCHIO	AC 48182				14	AL			11
		RIMORCHIO	AC 48183				14	AL			11
		Carrello	AL 021332				20	AL			FISSA
		RIMORCHIO	AD 03949				9	AL			11
		RIMORCHIO	AD 03950				9	AL			11
		Natante	TT 8667				7	AL			FISSA

**UFFICIO OPERATIVO DI PAVIA**

		Defender 90	ZA510GA	2500 D	2	1999	23	PV		DIESEL	10
		Fiat Panda 4x4	BB217PF	1100 B	2	1999	13	PV		BENZINA	10
		Free Lander	ZA860LB	1900 D	3	2001	20	PV		DIESEL	10
		Fiat Panda 4x4	BZ905LC	1100 B	3	2002	13	PV		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BZ912LC	1100 B	3	2002	13	PV		BENZINA	10

**UFFICIO OPERATIVO DI MILANO**

		Fiat Panda 4x4	BB216PF	1100 B	2	1999	13	MI		BENZINA	13
		Fiat Palio	BC000VD	1200 B	2	1999	14	MI		BENZINA	13
		Kia Sportage	ZA207AG	2000 B	2	2001	20	MI		BENZINA	10
		Fiat Stilo	BZ907LC	1600 B	4	2002	17	MI		BENZINA	10

UFFICIO OPERATIVO DI CREMONA											
		Alfa Romeo 145	BB970PF	1400 B	2	1999	15	CR		BENZINA	10
		Free Lander	ZA855LB	1900 D	3	2001	20	CR		DIESEL	13
		Carrello	AB 26117				6	CR		FISSA	
		Carrello	MN 3134					CR		FISSA	
		Ciclomotore	TT 163882				50	CR		10	
		Natante	TT 3L 4054				7	CR		FISSA	
UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA											
		Alfa Romeo 146	AT914AC	1600 B	2	1997	17	MN		BENZINA	10
		Alfa Romeo 145	BB974PF	1400 B	2	1999	15	MN		BENZINA	10
		Defender 90+Carr	ZA512GA	2500 D	2	1999	23	MN		DIESEL	10
		Fiat Panda 4x4	BJ252SG	1100 B	2	2000	13	MN		BENZINA	10
		Kia Sportage	BY497RR	2000 B	3	2002	20	MN		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BZ904LC	1100 B	3	2002	13	MN		BENZINA	10
UFFICIO GESTIONE NAVIGAZIONE LOMBARDA											
		Defender 90	ZA511GA	2500 D	2	1999	23	U.G.N.L.		BENZINA	10
UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA											
		Alfa Romeo 145	BB973PF	1400 B	2	1999	15	PC		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BB218PF	1100 B	2	1999	13	PC		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BT214GG	1100 B	3	2001	13	PC		BENZINA	10
		Free Lander	ZA861LB	1900 D	3	2001	20	PC		DIESEL	10
		Fiat Panda 4x4	BZ911LC	1100 B	3	2002	13	PC		BENZINA	10
UFFICIO OPERATIVO DI PARMA											
		Defender 130	ZA513GA	2500 D	2	1999	32	PR		DIESEL	7
		Fiat Palio W.	BE631FA	1200 B	2	1999	14	PR		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BB220PF	1100 B	2	1999	13	PR		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BT212GG	1100 B	3	2001	13	PR		BENZINA	16
		Kia Sportage	ZA209AG	2000 B	2	2001	20	PR		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BZ908LC	1100 B	3	2002	13	PR		BENZINA	10
		Fiat Panda 4x4	BZ913LC	1100 B	3	2002	13	PR		BENZINA	10
		Fiat Stilo	BZ909LC	1600 B	4	2002	17	PR		BENZINA	10
UFFICIO OPERATIVO DI REGGIO EMILIA											
		Fiat Panda 4X4	BT210GG	1100 B	3	2001	13	RE		BENZINA	10
UFFICIO OPERATIVO DI MODENA											
		Fiat Panda 4x4	AT915AC	1100 B	2	1997	13	MO		BENZINA	10
		Fiat Panda 4X4	BB219PF	1100 B	2	1999	13	MO		BENZINA	10
		Fiat Panda 4X4	BB221PF	1100 B	2	1999	13	MO		BENZINA	10
		Kia Sportage	ZA210AG	2000 B	2	2001	20	MO		BENZINA	10
		Fiat Stilo	BZ915LC	1600 B	4	2002	17	MO		BENZINA	10
UFFICIO OPERATIVO DI FERRARA											
		Fiat Panda 4x4	AJ894JR	1100 B	2	1995	13	FE		BENZINA	10

	Alfa Romeo 145	BB971PF	1400 B	2	1999	15	FE		BENZINA	10
	Fiat Panda 4x4	BZ903LC	1100 B	3	2002	13	FE		BENZINA	10
	Fiat Stilo	BZ906LC	1600 B	4	2002	17	FE		BENZINA	10
	Kia Sportage	BY499RR	2000 B	3	2002	20	FE		BENZINA	10
	Motore marino	TT 5821965				7	FE		FISSA	
	Motore marino	TT 9296911				4	FE		FISSA	
	Carrello	FE 7006					FE		FISSA	

**UFFICIO OPERATIVO DI ROVIGO**

	Fiat Panda 4x4	BB222PF	1100 B	2	1999	13	RO		BENZINA	10
	Fiat Marea S.W.	BJ250SG	1600 B	2	2000		RO		BENZINA	10
	Fiat Panda 4x4	BJ253SG	1100 B	2	2000	13	RO		BENZINA	10
	Fiat Panda 4x4	BT215GG	1100 B	3	2001	13	RO		BENZINA	10
	Fiat Panda 4x4	BT216GG	1100 B	3	2001	13	RO		BENZINA	10
	Kia Sportage	BY500RR	2000 B	3	2002		RO		BENZINA	10
	Motore marino	3101146	Honda 40			11	RO		FISSA	
	Motore marino	TT3911037	Johnson 25			10	RO		FISSA	
	Motore marino	TT9838258	Mercury 75			20	RO		FISSA	
	Motore marino	TT9300979	Mercury 20			7	RO		FISSA	
	Carrello	RO 007655					RO		FISSA	
	Carrello	RO 007656					RO		FISSA	
	Carrello	RO 007657					RO		FISSA	
	Carrello	AB 82729					RO		FISSA	
	Carrello	AD 18913					RO		FISSA	

**AUTOVEICOLI**

**SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA: UFFICI DI BORETTO E FERRARA**

	Punto JTD	CC543NH	1910 D	3	2003	19	Boretto		DIESEL	1
	Punto Multijet	DX324SD	1900 D	4	2009	15	Boretto		DIESEL	1
	Punto Multijet	DX325SD	1900 D	4	2009	15	Boretto		DIESEL	10
	Punto Multijet	CS484DD	1248 D	3	2005	15	Ferrara		DIESEL	9
	Punto Multijet	CS481DD	1248 D	3	2005	15	Ferrara		DIESEL	2
	Doblò JTD	CS480DD	1910 D	3	2005	19	Boretto		DIESEL	1
	Doblò JTD	CS482DD	1910 D	3	2005	19	Boretto		DIESEL	1
	Doblò JTD	CS483DD	1910 D	3	2005	19	Boretto		DIESEL	1
	Doblò JTD	CS513DD	1910 D	3	2005	19	Boretto		DIESEL	13
	Ducato Cass.	CA491ZP	2800 D	3	2002	30	Boretto		DIESEL	7
	Ducato Cabinato	RE651041	2500 D	-	1992	30	Boretto		DIESEL	7
	Punto JTD	BW538LR	1910 D	2	2001	19	Boretto		DIESEL	9
	Fiat STILO	CK270WE	1910 D	3	2003	19	Boretto		DIESEL	8
	IVECO con GRU	AH234DZ	5861 D	2	1996		Boretto		DIESEL	7
	Citroen Berlingo	BM726JM	1997 D	2	2000	19	Ferrara		DIESEL	9
	Citroen Berlingo	BM151JL	1868 D	2	2000	19	Ferrara		DIESEL	1
	Fiat Ducato	FE547372	1971 D	1	1994	30	Ferrara		DIESEL	1

**MOTORE FUORIBORDO**

**certificato n.    cilindrata    matricola    Potenza**

	Mercury 15 M	12MI312205	264 cm3	OP368753	11 Kw	8	Boretto		BENZINA	FISSA
	Mercury 15 M	12MI312204	265 cm3	OP368752	11 Kw	8	Boretto		BENZINA	FISSA
	Mercury 15 M	12MI312203	266 cm3	OP368751	11 Kw	8	Boretto		BENZINA	FISSA



	SAVETTA	RE2V6135			31			DIESEL	FISSA
--	---------	----------	--	--	----	--	--	--------	-------



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
INCENDIO/FURTO/KASKO  
VEICOLI DEI DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>VIA Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.</b>

e


Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni:</b>	<b>31.12</b>
--------------------------------	--------------

# SOMMARIO

## **SEZIONE 1   DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

- Art.1       Definizioni
- Art.2       Veicoli assicurati

## **SEZIONE 2   NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1       Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2       Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3       Durata del contratto
- Art.4       Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5       Regolazione del premio
- Art.6       Recesso a seguito di sinistro
- Art.7       Modifiche dell'assicurazione
- Art.8       Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9       Oneri fiscali
- Art.10      Foro competente
- Art.11      Interpretazione del contratto
- Art.12      Ispezione delle cose assicurate
- Art.13      Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14      Coassicurazione e delega
- Art.15      Clausola Broker
- Art.16      Rinvio alle norme di legge
- Art.17      Estensioni territoriali
- Art. 18     Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19     Clausola transitoria

## **SEZIONE 3   RISCHI COPERTI**

- Art.1       Oggetto dell'assicurazione
- Art.2       Prestazioni aggiuntive

## **SEZIONE 4   ESCLUSIONI**

- Art.1       Eventi esclusi
- Art.2       Enti esclusi

## **SEZIONE 5   GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art. 1       Obblighi in caso di sinistro
- Art.2       Esagerazione dolosa del danno
- Art.3       Procedura per la valutazione del danno
- Art.4       Determinazione/Valutazione del danno
- Art.5       Mandato periti
- Art.6       Identificazione dei veicoli
- Art.7       Limite massimo dell'indennizzo
- Art.8       Riparazioni
- Art.9       Pagamento dell'indennizzo
- Art.10      Rinuncia all'azione di surroga
- Art.11      Gestione sinistri in franchigia

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

- Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate :</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
<b>Danno Parziale :</b>	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
<b>Danno Totale :</b>	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato; ovvero</li><li>• ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.</li></ul>
<b>Accessorio :</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
<b>Optional :</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo :</b>	Veicoli in genere di proprietà e/o in uso ai Membri del Comitato di indirizzo, del Direttore Generale/Segretario, ai Dipendenti, e comunque delle persone autorizzate dalla Contraente
<b>Degrado :</b>	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante risultante dalle riviste specializzate;

## **Art.2 – Veicoli assicurati**

Veicoli in genere di proprietà e/o in uso ai Membri del Comitato di indirizzo, del Direttore Generale/Segretario, ai Dipendenti, e comunque delle persone autorizzate dalla Contraente (anche se dei loro familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private. Si comprendono in garanzia anche i trasferimenti da struttura a struttura del Contraente per ragioni di servizio.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli automezzi oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.15 - Clausola Broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A. , in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società Ascor SRL (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 17 – Estensioni territoriali**

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde" e comunque nell'ambito del territorio dei Paesi appartenenti all'Europa geografica.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

### Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, nonché per i trasferimenti da struttura a struttura del Contraente per ragioni di servizio, in conseguenza di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, mareggiate, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate;
- h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

### Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

#### a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

#### b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d) Spese di immatricolazione – Spese di assicurazione RCA – Tassa automobilistica

La garanzia opera in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale per distruzione.

La Società rimborserà all'Assicurato:

- l'importo massimo di € 500,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia e responsabilità civile auto, purché presenta dalla Società per ogni interruzione tra la data dell'evento e quello della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, a data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- l'importo pari a 1/360° di quanto versato di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

e) Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale

La Società previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso vittime della strada comprovato con attestato di Pubblica Autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali o comunque di Istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia opera con un limite di risarcimento di € 400,00.

f) Ricorso terzi da incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 515.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

## SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

### Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:

1. da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2. da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. da dolo del Contraente e dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
6. i danni subiti alle cose / beni trasportati.

## SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art.1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza il Settore competente, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente e dichiarazione dello stesso che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo veicolo (ARD).

### **Art.2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alle riviste specializzate in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

### **Art.4– Determinazione/Valutazione del danno**

**Danno Parziale:** In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo sostenuto per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalla rivista Quattroruote.

**Danno Totale:** In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante dalle riviste specializzate, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale indicato alle Sezione 6); viene definito "danno totale" il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'75% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori ed optional. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Fermo il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nella rivista Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

#### **Art.5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

#### **Art.6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità della persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

#### **Art.7– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art.8 – Riparazioni**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art.9 - Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

**Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

**Art.11 – Gestione sinistri in franchigia**

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

La Società, ad ogni scadenza annuale, richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata (data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo liquidato), gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso dell'annualità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data della richiesta della Società.

## SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	20.000,00
Percorrenza minima kilomtrica prevista	Km	80.000
Premio lordo €/Km	€	
Premio annuo lordo	€	

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € ..... e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo  
(pari al 75% del premio annuo lordo)

<b>Premio anticipato annuo imponible</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

### Art.2 – Sottolimiti di indennizzo e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione della franchigia per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Franchigia
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00=	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	1.000,00=	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Spese di immatricolazione	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Imbrattamento tappezzeria	400,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Ricorso terzi da incendio	515.000,00=	
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale	75% del valore	====

Nessun altro limite, sottolimito o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
=====		


### Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ  
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.</b>

e

<b>La Società/Impresa Assicuratrice</b>

**SCHEDA DI COPERTURA**

1.	<b><u>Assicuratori:</u></b>		
2.	<b><u>Contraente ed Assicurato:</u></b> AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po		
3.	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2010 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2013 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2010 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2011 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2011		
4.	4.1	<b><u>Massimale per ciascun Sinistro:</u></b> Euro 1.500.000,00	
	4.2	<b><u>Massimale aggregato annuo:</u></b> Euro 5.000.000,00	
5.	<b><u>Franchigia per sinistro:</u></b> Euro 2.500,00		
6.	<b><u>6.1 Periodo di efficacia retroattiva:</u></b> ILLIMITATA		
	<b><u>6.2 Periodo di efficacia ultrattiva: ( Non applicabile per contratti di durata inferiore ai 36 mesi)</u></b> <b><u>GARANZIA NON PRESTATATA</u></b>		
	(i)	12 mesi pagando il	% del Premio annuale intero; oppure:
	(ii)	24 mesi pagando il	% del Premio annuale intero; oppure:
	(iii)	36 mesi pagando il	% del Premio annuale intero; oppure:
	(iv)	48 mesi pagando il	% del Premio annuale intero; oppure:
	(v)	60 mesi pagando il	% del Premio annuale intero.
7.	<b><u>Clausola Broker:</u></b>		
	7.1 Broker: AON Spa		
	7.2		
8.	<b><u>Calcolo del premio annuo Garanzia Base:</u></b>		
	Categoria	Importo Retribuzioni Euro	Tasso Lordo %°
	Dipendenti	13.000.000,00	
	Totali		Premio Lordo Annuo Euro
9.	<b>Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).</b> <b>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.</b>		
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi		per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi		per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi		per mille
	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato		€

Data

Il Contraente

.....

## SOMMARIO

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Pagamento del Premio
Art.3	Modifiche dell'Assicurazione
Art.4	Durata del contratto
Art.5	Recesso dal contratto in caso di Sinistro
Art.6	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri
Art.7	Variazioni del Rischio
Art.8	Gestione delle vertenze di Danno – spese legali 8.1 – Vertenze di Responsabilità Civile 8.2 – Vertenze davanti al T.A.R.
Art.9	Coesistenza di altre Assicurazioni
Art.10	Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Art.11	Territorialità e giurisdizione
Art.12	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.13	Imposte
Art.14	Statistiche Sinistri
Art.15	Interpretazione del contratto
Art.16 A	Clausola Broker
Art.16 B	Gestione della Polizza – Corrispondente/Coverholder
Art.17	Costituzione e regolazione del Premio
Art. 18	Tracciabilità dei flussi finanziari

### **A - CONDIZIONI DI GARANZIA**

Art. A.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. A.2	Periodo di efficacia dell'Assicurazione A.2.1 – Periodo di efficacia retroattiva A.2.2 – Periodo di efficacia ultrattiva
Art. A.3	Esclusioni
Art. A.4	Massimali di Assicurazione e Franchigia

### **B - ESTENSIONI DI GARANZIA**

Art. B.1	Attività di rappresentanza
Art. B.2	Estensione D. Lgs. 81/2008
Art. B.3	Ecologia ed ambiente
Art. B.4	Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
Art. B.5	Perdite Patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale
Art. B.6	Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003
Art. B.7	Vincolo di solidarietà esteso
Art. B.8	Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Art. B.9	Responsabilità civile professionale di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dichiarazioni dell'Assicurato

### **CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA ex D.L.gs. 163/2006 s.m.i.**

	Definizioni
	Norme che regolano l'Assicurazione
Art.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art.2	Assicurato/Contraente
Art.3	Condizioni di validità dell'Assicurazione
Art.4	Determinazione dell'Indennizzo
Art.5	Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art.6	Durata dell'Assicurazione
Art.7	Estensione territoriale
Art.8	Massimale di Assicurazione
Art.9	Pluralità di Assicurati
Art.10	Vincolo di solidarietà
Art.11	Gestione delle vertenze di Danno – spese legali
Art.12	Dichiarazioni
Art.13	Altre dichiarazioni
Art.14	Premio
Art.15	Modifiche dell'Assicurazione

Art.16	Obblighi dell'Assicurato/Contraente
Art.17	Disdetta in caso di Sinistro
Art.18	Proroga dell'Assicurazione
Art.19	Oneri fiscali
Art.20	Forma delle comunicazioni
Art.21	Foro competente
Art.22	Rinvio alle norme di legge Dichiarazioni dell'Assicurato

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
<b>Società:</b>	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Durata della polizza:</b>	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio</b>	probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
<b>Evento dannoso:</b>	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
<b>Sinistro:</b>	il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione;
<b>Richiesta di risarcimento e/o</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>i. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;</li><li>ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;</li><li>iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni;</li></ol>
	<p>Ai fini della presente polizza, le <i>richieste di risarcimento</i> derivanti da un <i>singolo Evento Dannoso</i> saranno considerate alla stregua di un una <i>singola richiesta di risarcimento</i>.</p>
<b>Denuncia di sinistro:</b>	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
<b>Danni Erariali:</b>	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;

- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
- Responsabilità Amministrativo – Contabile:** la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
- Pubblica Amministrazione:** ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., AIPO, A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- Periodo di validità:** la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
- Dipendente:** qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell' Assicurato e quindi sia a questo collegata da:
- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL;
  - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
- Amministratore:** qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
- Dipendente Legale:** qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
- Dipendente Tecnico:** qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispona e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica;
- Retribuzioni lorde e Compensi** l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti e Dirigenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **Art. 2 – Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro **60 giorni** dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 – Durata dell'Assicurazione**

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di Copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di Copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di Copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione e/o al rinnovo del servizio qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (Dl.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza.

### **Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Non si applica alla presente polizza.

### **Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

### **7– Variazioni del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

#### **8.1 Vertenze di responsabilità civile**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

### **8.2 Vertenze davanti al T.A.R.**

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

### **Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

### **Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

### **Art. 11 – Territorialità e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

### **Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 13 - Imposte**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

### **Art. 14 – Statistiche sinistri**

La Società entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all'Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico).

Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **Art. 15 – Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 16A - Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder**

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

#### **Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all'Inail nell'ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 8. della Scheda di Copertura.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## A - CONDIZIONI DI GARANZIA

### **Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.

### **Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione**

#### **A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:**

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

#### **A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva (NON OPERANTE):**

Alla scadenza della presente Polizza e dietro pagamento dell'eventuale premio addizionale come stabilito al punto 6.2 della Scheda di Copertura, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva concordato e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi durante il periodo di durata della Polizza.

Per fruire del periodo di efficacia ultrattiva, l'Assicurato deve presentare apposita richiesta per iscritto entro 15 giorni dalla data di scadenza della presente Polizza e pagare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza della presente Polizza.

Il Premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di efficacia ultrattiva non può essere annullato e rimarrà valido anche in presenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

### **Art. A.3- Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- 1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 4) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;

- 5) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

**Art. A.4 – Massimali di Assicurazione e franchigia**

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5. Della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

**Art. A.5 – Rinuncia all'azione di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Amministratori e Dipendenti della Contraente, fatto sempre salvo il caso di dolo e colpa grave.

## B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. B.1 – Attività di rappresentanza

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell' Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

### Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

### Art. B.3 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

### Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

**Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale** L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all'art. A.4.

### Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. lgs 196/2003

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

### Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

### Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile professionale dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

**L'Assicurazione è estesa** ai danni materiali e perdite patrimoniali connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 163/06.

**L'Assicurazione è altresì operante:**

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
- f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
  - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

**L'Assicurazione comprende anche:**

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunererà il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

**Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:**

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;

**Art. B.9 - Responsabilità civile professionale di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i.**

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità di cui al D.lgs 163/06 e s.m.i., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10. Della Scheda di Copertura.

Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 15.000.000,00.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:**

- Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. A1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. A2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)
- Art. A3 Esclusioni
- Art. A4 Massimali di Assicurazione e franchigia
- Art. B8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA ex D.Lgs 163/2006 s.m.i.  
(Garanzia assicurativa ai sensi degli artt. 90, 111 e 132 del D.lgs 163/2006)**

**DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

**Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

**Decreto:** il presente provvedimento;

**Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

**Legge:** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

**Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

**Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

**Responsabile del procedimento:** il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

### **Art. 2 - Assicurato/Contraente**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

### **Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

### **Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

### **Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 7 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

#### **Art. 8 - Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 9 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 - Dichiarazioni**

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

#### **Art. 13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

#### **Art. 14 – Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

#### **Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

**Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente assicurazione.

**Art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**Art. 19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

**Art. 21 - Foro competente**

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:


DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 01 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 05 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 08 Massimale dell'assicurazione
- Art. 12 Dichiarazioni

**Data**

**La Società**

**Il Contraente**



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

## **RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E NATANTI E GARANZIE ACCESSORIE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.:</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

# SOMMARIO

## DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli / natanti

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio – Regolazione premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Determinazione del premio – Comunicazioni del Contraente
- Art.6 Imposte e tasse
- Art.7 Rinvio alle norme di legge
- Art.8 Foro competente
- Art.9 Interpretazione del contratto
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

## RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 3 Assicurazione amministrata a Libro Matricola
- Art. 4 Massimali di garanzia
- Art. 5 Estensione territoriale
- Art. 6 Periodi di osservazione della sinistrosità
- Art. 7 Trasferimento della proprietà del veicolo / natante
- Art. 8 Sospensione in corso di contratto
- Art. 9 Attestazione dello stato di rischio
- Art. 10 Duplicato del certificato e del contrassegno
- Art. 11 Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'Assicurato
- Art. 12 Riparazioni
- Art. 13 Gestione delle vertenze
- Art. 14 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo / natante
- Art. 15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo / natante
- Art. 16 Formule tariffarie
- Art. 17 Condizioni aggiuntive (sempre operanti) alla Sezione I Responsabilità Civile Auto

## DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI

### Art.1 - DEFINIZIONI

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Proprietario:</b>	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Conducente:</b>	La persona alla guida del veicolo / natante.
<b>Tariffa:</b>	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
<b>Veicolo:</b>	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofonovisivi stabilmente fissati.
<b>Natante:</b>	Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento :</b>	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Legge :</b>	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Regolamento :</b>	Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
<b>Attestazione sullo stato di rischio :</b>	Il documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
<b>Classe di merito di Conversione Universale (CU) :</b>	E' la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto

	2006 e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Risarcimento diretto :</b>	Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Società che assicura il veicolo / natante utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
<b>Bonus / Maults :</b>	formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri.

## **Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI**

Come da elenco allegato.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

### **Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

### **Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -REGOLAZIONE PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza, fermo restando la consegna dei certificati e contrassegni di assicurazione alla data di effetto della polizza stessa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.

### **Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

### **Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo / natante, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio allegato dei mezzi da assicurare, elenco aggiornato al 31/10/2010.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli / natanti dismessi o acquisiti successivamente al 31/10/2010 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

#### **Art. 6 – IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 8 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

#### **Art. 9 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 13 - CLAUSOLA BROKER**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A , in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **A) VEICOLI**

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **B) NATANTI**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Qualora l'assicurazione sia riferita ad un motore marino amovibile la stessa copre il natante al quale motore risulta di volta in volta applicato.

La Società inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose o animali di terzi;
- responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria nonché di traino di paracadutate ascensionale o di deltaplano;
- responsabilità personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato. L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da navigazione;
- responsabilità civile del Contraente e del conducente-pilota per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante che sia adibito al trasporto pubblico di persone agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da incendio furto o smarrimento;
- rimborso, entro il limite di € 1.000,00 per prestazione, delle spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del natante dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della navigazione o della permanenza in acqua di persone. Il trasporto deve essere comprovato da idonea documentazione.
- Responsabilità civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi durante le operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all'asciutto) e varo (manovra per portare il natante in acqua).
- Responsabilità civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi quando il natante si trova in giacenza a terra, compresi quelli causati dall'incendio del natante comunque verificatosi.

In caso di sinistro nel quale coesistano rischi obbligatori e non obbligatori, si conviene che i massimali indicati in polizza vengano destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base a rischi non obbligatori.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

## **Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo / natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione / navigazione;

Nei predetti casi ed eventuali previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti :

A) sia del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo / natante indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione / navigazione;
- nel caso di veicolo / natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo / natante ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

B) del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

**Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli / natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli / natanti.

In caso di sostituzione di veicolo / natante il nuovo veicolo / natante assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo / natante sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli / natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli / natanti, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo / natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni.

In caso di fermata del veicolo / natante, per periodi superiori a tre mesi, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

#### **Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. In attuazione del D.Lgs. 198/2007 si conviene che a valere su tutte le tipologie di veicoli / natanti il massimale di garanzia ammonta ad:

- euro 10.000.000,00 complessivo per sinistro;
- di cui nel caso di danni alla persona è fissato un importo minimo di copertura nella misura di euro 2.500.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- di cui nel caso di danni alle cose è fissato un importo minimo di copertura nella misura di euro 500.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

#### **Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

##### **A) VEICOLI**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

##### **B) NATANTI**

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei.

#### **Art. 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dal presente contratto, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO / NATANTE**

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo / natante, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo / natante - Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo / natante alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo / natante di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo / natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Alienazione del veicolo / natante senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

**Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

**Art. 9 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento ISVAP, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo / natante per la cui circolazione / navigazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo / natante assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo / natante al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

**Art. 10 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

#### **Art. 11 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Per i sinistri RCA che rientrano nell'ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06 la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato alla Società.

Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06, la Società provvederà per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

#### **Art. 12 - RIPARAZIONI**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo / natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo / natante danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

#### **Art. 14 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO / NATANTE**

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre

2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

In casi di furto totale del natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

#### **Art. 15 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO / NATANTE**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo / natante assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo / natante, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione / navigazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo / natante ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

#### **Art. 16 – FORMULE TARIFFARIE**

##### **A) TARIFFA BONUS MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito.

**TABELLA REGOLE EVOLUTIVE**

<b>Classe di merito di provenienza</b>	<b>0 Sinistri</b>	<b>1 Sinistro</b>	<b>2 Sinistri</b>	<b>3 Sinistri</b>	<b>4 o più sinistri</b>
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

##### **B) TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici; se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

### **C) APPENDICI DI VINCOLO**

Nel caso in cui il veicolo / natante assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo / natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

### **D) RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI DALLA SOCIETA' PER SINISTRI**

Alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare alla Società l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma.

## **Art. 17 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)**

### **COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

#### **A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo / natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo / natante e non meccanici, fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro/anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo / natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

#### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo / natante assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione / navigazione o giacenza in acqua, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro/anno di € 1.000.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

#### **C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo / natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione / navigazione o giacenza in acqua, esclusi i danni al veicolo / natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

#### **D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.040,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo / natante determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

#### **E) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione / navigazione o giacenza in acqua del veicolo / natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, con il limite massimo per sinistro/anno di € 300.000,00=.

#### **F) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo / natante sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua fino al massimo di € 500,00= per sinistro.

#### **G) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE**

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua fino al massimo di € 1.550,00= per sinistro.

#### **H) DOLO E COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

#### **I) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo / natante, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

#### **L) RISCHIO STATICO**

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

#### **M) DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo / natante assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **N) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE**

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo / natante assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

#### **O) BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione / navigazione o giacenza in acqua.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo / natante.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo / natante assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.

#### **P) RIENTRO DEI PASSEGGERI**

Qualora il veicolo / natante assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo / natante, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.500,00= per sinistro.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

#### **Q) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO / NATANTE**

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo / natante designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione / navigazione o giacenza in acqua, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime fino alla concorrenza di € 500,00.

#### **R) PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo / natante assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 300,00=per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

#### **S) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI**

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo / natante è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli / natanti.

#### **T) GARANZIA CRISTALLI**

La Società risarcisce i danni da rottura accidentale o da fatto di terzi del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.550,00 per ogni evento. Sono escluse dalla garanzia le rigature, le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo / natante a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

#### **U) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE**

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo / natante con il limite di Euro 1.500,00=, qualora si verifichi un sinistro Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale.

#### **V) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA**

La Società, in caso di sinistro che Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale, si impegna a corrispondere, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

#### **Z) TRAINO**

Qualora il veicolo/natante assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, la società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

#### **Z1) RECUPERO DEI VEICOLO**

Qualora il veicolo / natante assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ❖ dover essere sollevato e trasportato;
- ❖ dover essere sollevato e poi trainato
- ❖ dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo/natante.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.040,00= per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera E Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Rimborso spese di custodia e parcheggio (Lettera F Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno
Dispositivi di sicurezza (Lettera M Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare (Lettera N Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Bagagli (Lettera O Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro/anno per veicolo / natante € 15.000,00 per anno	Nessuno
Rientro passeggeri ( Lettera P Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro veicolo / natante ( Lettera Q Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Perdita delle chiavi ( Lettera R Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi ( Lettera S Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rottura cristalli (Lettera T Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese di immatricolazione (Lettera U Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Traino (Lettera Z Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Recupero del veicolo/natante (Lettera Z1 Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.



## **NOTA BENE**

Il parco automezzi e natanti dell'AIPO, così come descritto nella tabella allegata, è aggiornato al .....

Il suddetto parco automezzi e natanti potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al .....

Al 31.12 di ogni anno di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, sia con riferimento alla classe di merito, che con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco automezzi o natanti.

Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo o natante sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2010, delle predette eventuali variazioni.

**Si precisa che per tutti i veicoli / natanti da assicurare si intendono operanti le garanzie RCA nonché tutte le condizioni aggiuntive di cui alla Sezione I).**



**Agenzia Interregionale per il fiume Po**

**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
RCT/O**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni:</b>	<b>31.12</b>
--------------------------------	--------------

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Validità territoriale
- Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione
- Art.2 Malattie professionali
- Art.3 Qualifica di terzo
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Precisazioni
- Art.6 Estensioni di garanzia
- Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.8 Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti
- Art.9 Buona fede INAIL
- Art.10 Responsabilità civile personale dei dipendenti
- Art.11 Lavoratori di cui al dlgs 276/2003 legge 30/2003

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### 1) - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Risarcimento :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose :</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale ed esistenziale.
<b>Danni materiali :</b>	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>➤ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale.</li> <li>● Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati)</li> </ul> </li> </ul> <p>Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".</p>

## **2) – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, per le prestazioni che la stessa gestisce ed eroga in applicazione delle leggi Regionali e/o costitutive e delle delibere e/o scelte operative dei propri organi o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono derivare anche dalla partecipazione, gestione ed amministrazione di altri Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti principali attività:

- servizio di navigazione interna per le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia;
- gestione e manutenzione del sistema idrovia rio del fiume Po e delle idrovie collegate;
- progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche e relative infrastrutture ivi compresa la relativa direzione lavori;
- Servizio di Polizia Idraulica e Servizio di Piena;
- interventi di stabilità arginale e di tutela delle opere idrauliche;
- interventi di difesa del territorio e di tutela ambientale in genere;
- manutenzione delle idrovie e drenaggio fluviale;
- gestione e manutenzione delle infrastrutture fluviali e idrovia rie;
- monitoraggio e gestione delle vie fluviali;
- produzione e manutenzione della segnaletica fluviale

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne a semplice richiesta, copia alla Società. Ad integrazione della definizione di Assicurato riportiamo di seguito:

- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti, compresi persone a rapporto occasionale, collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
- tutti i soggetti compresi i volontari anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri architetti, (con esclusione della RC professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quanto agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale. E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro – Gestione dei sinistri – Franchigia per sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

La Società, ad ogni scadenza annuale, richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata (data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo liquidato), gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso dell'annualità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data della richiesta della Società.

Fermo quanto sopra, si conviene che per ogni sinistro che abbia comportato danni a persone e cose il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione di una franchigia assoluta di € 2.000,00 salvo scoperti, franchigie e/o limiti di importo superiore previsti in polizza nell'ambito di quanto regolato nell'apposita tabella di cui alla successiva sezione 4) – art.2 (sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti).

Nel caso di sinistri per i quali non si evinca la responsabilità dell'Ente contraente, la Compagnia provvederà comunque ad istruire il sinistro e valuterà l'eventuale risarcimento solo dopo avere accertato che il terzo, civilmente responsabile, sia impossibilitato a risarcire il danneggiato. La Compagnia si riserva di resistere anche in giudizio qualora lo ritenga necessario ed opportuno per meglio tutelare l'Ente assicurato.

La Compagnia, nell'interesse dell'Ente contraente, si obbliga ad inviare allo stesso copia di ogni comunicazione che intercorre con la controparte danneggiata che ha esperito l'azione risarcitoria. nonché ad informare ed ottenere il benessere dell'Ente prima di procedere alla liquidazione di ciascun sinistro RCT/O.

### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art.15 - Clausola Broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A., in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

**Art.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 17 – Validità territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

**Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

### SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

##### a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro (soggetti INAIL e non INAIL) di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

#### Art.2 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### **Art.3 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 1 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sono invece considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato per i danni a cose di loro proprietà.

### **Art.4 - Esclusioni**

***A.: L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:***

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto espressamente indicato in polizza;
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto espressamente indicato in polizza.

***B.L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:***

- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- i) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- k) verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- l) causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- m) derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- n) da allagamento dovuti da esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria. Restano assicurati i danni da spargimento di acqua se conseguenti ad una rottura di tubazione e/o di condutture in genere.

#### **Art.5 – Precisazioni**

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
  - a. di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
  - b. tenso strutture, capannoni pressostatici, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo;
  - c. attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - d. civili abitazioni, uffici;
  - e. attività rurali;
  - f. attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
  - g. campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
  - h. statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;
3. da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione,

- demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
4. per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
  5. per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dell'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
  6. per danni derivanti dal servizio di Protezione Civile;
  7. dall'esercizio e/o proprietà di giardini, parchi, alberi anche di alto fusto, (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami;
  8. dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
  9. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
  10. per danni:
    - a. subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
    - b. causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti
  11. per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;
  12. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
  13. in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
  14. da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato;
  15. per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
  16. per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;

17. per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 90 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;
18. dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
19. per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
20. servizio di vigilanza anche con uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tale servizio;
21. per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
22. per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare; La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
23. in quanto il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione;
24. in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subito da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
25. in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico e/o movimentate;
26. in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
27. da raccolta, trasporto e smaltimento di campioni e di rifiuti anche tossici e nocivi, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;
28. dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
29. dalla proprietà ed uso di centraline per la rilevazione di sostanze inquinanti di proprietà o noleggiate dalla Contraente;
30. dal prelievo di campioni, a scopo di rilevazione, anche per accertamenti da svolgere fuori degli insediamenti della Contraente;
31. per i danni in conseguenza all'uso ed alla proprietà di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la R.C. per i danni conseguenti a errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività;
32. per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 punto 1) che precede;

33. da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell' Ente Assicurato;
34. dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
35. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
36. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente;
37. da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
38. ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate;  
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
39. in quanto il Contraente usufruisce di natanti e/o imbarcazioni di terzi, noleggiate mediante gara, con personale non dipendente alla guida, al solo scopo di adempiere alle attività istituzionali, si conviene che si intendono compresi in garanzia le eventuali responsabilità civili imputabili all'Assicurato a seguito di un evento accidentale durante la navigazione.

#### **Art.6 – Estensioni di garanzia**

In riferimento ai danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tenuto conto delle motivazioni dell'AIPO che dichiara:

- AIPO non svolge attività di manipolazione di sostanze radioattive né di trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- Le apparecchiature presenti nelle varie sedi di AIPO o nelle centraline di rilevamento, sono unicamente dotate di alcuni componenti che rappresentano sorgenti di radiazioni ionizzanti o che funzionano comunque sulla base di emissioni di radiazioni ionizzanti e che dette apparecchiature sono interamente adibite ad attività di analisi laboratoristiche.

Tutto ciò premesso la garanzia comprende i danni dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato con un massimale per sinistro e per anno pari ad € 3.000.000,00, nelle modalità di seguito enunciate:

- 1) la garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.  
L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
- 2) l'Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente garanzia;
- 3) il massimale per sinistro indicato rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per altre tipologie di rischio non sopra descritte la garanzia non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### **Art.7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art.8 – Rivalsa INAIL, INPS e/o altri Istituti Previdenziali verso Dipendenti**

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

#### **Art.9 – Buona fede INAIL**

Resta convenuto che l'assicurazione RCO non è efficace, se al momento del sinistro, l'assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge solo qualora l'inosservanza e/o violazione degli obblighi stessi derivi da dolo dell'Assicurato stesso.

#### **Art.10 – Responsabilità civile personale dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008, Legge 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Si precisa che è espressamente tutelata la responsabilità personale dei Dirigenti anche nella loro funzione di componenti di organi societari in rappresentanza della Contraente, tale garanzia non è operante per la partecipazione ad organi societari di Società di capitali.

#### **Art. 11 - Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art.5 della "Sezione 2" si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al dlgs 276/2003.

#### SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

##### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00= per danni a cose
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

##### Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
<b>Per ogni sinistro</b>	I massimali di polizza salvo quanto diversamente convenuto	€ 2.000,00=
<b>Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 punto A)</b>	€. 2.000.000,00.= per sinistro	10% minimo €. 1.000,00.= per sinistro
<b>Danno biologico (Sez.3 Art.1 punto B)</b>	I massimali R.C.O. di polizza per sinistro e per anno	Nessuno
<b>Malattie professionali (Sez.3 Art.2)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
<b>Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 32)</b>	€ 250.000,00 per sinistro e per anno	€.1.000,00.= per sinistro
<b>Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.5 punto 4)</b>	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€. 250,00.= per veicolo danneggiato
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.5 punto 5)</b>	€.350.000,00.= per sinistro e per anno	€. 250,00.= per sinistro
<b>Danni da incendio (Sez.3 Art.5 punto 12)</b>	€.1.000.000,00.= per sinistro e per anno	€.250,00.= per sinistro
<b>Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.5 punto 14)</b>	€.1.000.000,00.= per sinistro	10% minimo €.2.500,00.= per sinistro
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.5 punto 15)</b>	€.750.00,00.= per sinistro e per anno	€.250,00.= per sinistro
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art. punto 16)</b>	€.750.00,00.= per sinistro e per anno	€.1.000,00.= per sinistro

<b>Danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (Sez. 3 Art. 5 punto 19)</b>	€ 500.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00.= per sinistro
<b>Danni da esondazione e inondazione</b>	Massimale di polizza	€ 25.000,00= per sinistro

**Art.3 – Calcolo del premio**

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

<b>Retribuzione annua lorda</b>	<b>Tasso finito pro-mille</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
€ 13.000.000,00		

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € ..... e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo (pari al 75% del premio annuo lordo)

<b>Premio anticipato annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

**Art.4 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>


**Art.5 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**L'ASSICURATO**

**LA SOCIETÀ**



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

## **RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI IMBARCAZIONI**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.:</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

# SOMMARIO

## DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Imposte e tasse
- Art.6 Rinvio alle norme di legge
- Art.7 Foro competente
- Art.8 Interpretazione del contratto
- Art. 9 Obblighi in casi di sinistro
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Massimali
- Art. 3 Scoperti - Franchigie
- Art. 4 Estensione Territoriale
- Art. 5 Persone non considerate terze
- Art. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 7 Condizioni speciali
- Art. 8 Gestione delle vertenze di danni – spese legali
- Art. 9 Elementi per il calcolo del premio

## DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art.1 - DEFINIZIONI

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Cose:</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Come da elenco allegato.

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

### **Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

### **Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza, fermo restando la consegna dei certificati e contrassegni di assicurazione alla data di effetto della polizza stessa.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

### **Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

### **Art. 5 – IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 7 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

#### **Art. 8 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ne ha avuto conoscenza.

#### **ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 13 - CLAUSOLA BROKER**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A , in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatore od utente delle imbarcazioni indicate in polizza, per l'attività di dragaggio e lavori di presidio fluviali - idraulici del fiume Po. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.

Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione, assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

### **Art. 2 - MASSIMALI**

L'assicurazione di intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza:

**- Massimale per sinistro e anno assicurativo € 2.500.000,00**  
per sinistro, per persona e per danni a cose.

### **Art. 3 – SCOPERTI – FRANCHIGIE**

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, lett. a) e b), la garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di € 100,00.

### **Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per tutte le attività fluviali e per il Mar Mediterraneo, entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle Svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

### **Art. 5 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZE**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. A), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione.

### **Art. 6 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;

- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 100.000,00 per sinistro ed anno, e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro;

l'assicurazione, inoltre, non è operante:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- h) durante l'esercizio di attività idrosportiva;
- i) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- j) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- k) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche o remiere.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI SPECIALI**

- la garanzia si estende ai danni da lesioni personali a terzi trasportati;
- interruzione attività causate da terzi; massimo risarcimento € 100.000,00 – scoperto 5% - € 2.500,00.

#### **Art. 8 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato ha diritto ad indicare congiuntamente alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia, al quale intende sia affidata la causa, fermo restando che l'incarico formale della difesa sarà conferito al legale della Società.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.


Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

#### **Art. 9 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio di polizza è stabilito in € ..... finito per ogni imbarcazione assicurata.

Totale premio finito annuo per n° 6 imbarcazioni, come da elenco allegato, € .....

<b>RIMORCHIATORE</b>	<b>Targa</b>	<b>Port. miscela</b>	<b>Stazza Lorda</b>	<b>Pot. Prop.</b>	<b>Lunghezza fuori tutto</b>	<b>Larghezz a massima</b>	<b>Altezza costruzione</b>	<b>Potenza massima motore propulsione (hp)</b>	<b>Immersione media a pieno carico</b>	<b>Anno costruzione</b>
TORINO	2V 3179	39.677 cm <sup>3</sup>	58,98 tonn.	2X105 Kw	22,15 m	5,02 m	2,00 m	200 x 2	1,20 m	1963
<b>M/DRAGA</b>										
TREBBIA	2V 4033	1.200 m <sup>3</sup> /h	112,93 tonn.	397 Kw	34,69 m	6,02 m	2,40 m	540	1,5 m	1933
F.LLI ROSSELLI	2V 4026	2.800 m <sup>3</sup> /h	262 tonn.	2X196 Kw	32,50 m	8,50 m	2,50 m	266 x 2	1,40 m a ½ carico	1973
FABIO MORENI	2L 4229	2x 3.500 m <sup>3</sup> /h	266 tonn.	2X404 Kw	42,00 m	11,00 m	2,30 m	404,4 x 2	1,20 m	1996
ARNI 1	2V 4148	4.500 m <sup>3</sup> /h	344 tonn.	2X485 Kw	44,00 m	11,00 m	2,50 m	970	1,20 m	2004
ARNI 2	2V 6042	4.500 m <sup>3</sup> /h	355 tonn.	2X335 Kw	42,00 m	11,02 m	2,32 m	460,32 x 2	1,20 m	2006



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>CF.</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>

Durata del contratto

<b>Data di decorrenza:</b>	<b>ore 24.00 del 31.12.2010</b>
<b>Data di scadenza :</b>	<b>ore 24.00 del 31.12.2013</b>

Con scadenza dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24 di ogni</b>	<b>31.12</b>
----------------------------	--------------

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero AIPO ;
<b>Assicurato</b>	il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero tutti i Dipendenti tutti dell'Ente compresi il Direttore, il Vice-Direttore ed i Membri del Comitato di Indirizzo.
<b>Dipendente</b>	qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego, compresi il Direttore e il Vice Direttore;
<b>Durata della polizza</b>	il periodo che ha inizio con la data di decorrenza del contratto e termina con la data di scadenza del contratto così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza;
<b>Periodo di efficacia</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nella scheda riepilogativa di polizza e la data di scadenza della polizza;
<b>Periodo di postuma</b>	il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza;
<b>Società</b>	..... e le eventuali Coassicuratrici;
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia e/o la vertenza e/o il contenzioso e/o il giudizio penale, per la quale è prestata l'assicurazione
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Terzi</b>	soggetti non legati all'Ente da rapporto di impiego e/o di servizio
<b>Conflitto d'interessi</b>	è la situazione di contrasto, rilevato dall'ente, tra le proprie finalità e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio
<b>Broker</b>	l'intermediario di assicurazione a cui il contraente abbia affidato la gestione del contratto;
<b>Retribuzione lorda e compensi</b>	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti

### SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

<b>Contraente</b>	AIPO		
<b>Rischi assicurati</b>	Tutela legale;		
<b>Durata Polizza</b>	3 anni		
<b>Data di decorrenza</b>	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
<b>Data di scadenza</b>	Alle ore 24:00 del 31.12.2013		
<b>Frazionamento</b>	Annuale;		
<b>Data prossima quietanza</b>	31.12.2011		
<b>Data effetto polizza</b>	Dalle ore 24:00 del 31.12.2010		
<b>Mora pagamento 1 ° premio di polizza:</b>	60 gg dalla data di decorrenza/effetto della polizza		
<b>Broker</b>	Aon S.p.A		
<b>Assicurati:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I Dipendenti dell'Ente, il Direttore e il Vice-Direttore</li> <li>➤ I Membri del Comitato di Indirizzo</li> </ul>		
<b>Massimali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ € 150.000,00 per sinistro</li> <li>➤ € 50.000,00 per persona coinvolta nel medesimo evento</li> <li>➤ € 300.000,00 per anno assicurativo</li> </ul>		
<b>Retroattività garanzie:</b>	5 anni	<b>Data di retroattività</b>	ore 24.00 del 31.12.2005
<b>Postuma garanzie:</b>	5 anni	<b>Data scadenza postuma:</b>	ore 24.00 del 31.12.2018
<b>Determinazione del premio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Per i Dipendenti Applicazione tasso lordo al consuntivo retribuzioni</li> <li>❖ Per il Direttore e il Vice Direttore Premio lordo procapite</li> <li>❖ Per i Membri del Comitato di Indirizzo Premio lordo pro capite</li> </ul>		
<b>Importo retribuzioni lorde</b>	€ 13.000.000,00		
<b>Numero persone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 Direttore</li> <li>- n. 1 Vice Direttore</li> <li>- n. 4 Membri del Comitato di Indirizzo</li> </ul>		
<b>Tasso lordo applicato(%° promille)</b>	.....		
<b>Premio lordo pro capite</b>	.....		
<b>Premio annuo lordo</b>			
<b>Premio annuo anticipato e minimo</b>	<p>Il premio viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75% del premio annuo lordo e rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società</p>		

## SOMMARIO

Sezione 1.	Norme che regolano l'assicurazione in generale.	5
Art. 1.01	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 1.02	Altre assicurazioni	5
Art. 1.03	Pagamento del premio	5
Art. 1.04	Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 1.05	Aggravamento del rischio	5
Art. 1.06	Diminuzione del rischio	5
Art. 1.07	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	5
Art. 1.08	Statistiche sinistri	6
Art. 1.09	Disdetta in caso di sinistro	6
Art. 1.10	Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio	6
Art. 1.11	Imposte	6
Art. 1.12	Regolazione del premio	6
Art. 1.13	Clausola broker	7
Art. 1.14	Coassicurazione e delega	7
Art. 1.15	Interpretazione del contratto	8
Art. 1.16	Foro competente	8
Art. 1.17	Rinvio delle norme di legge	8
Art. 1.18	Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Sezione 2.	Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale	9
Art. 2.01	Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 2.02	Prestazioni garantite	9
Art. 2.03	Esclusioni	11
Art. 2.04	Insorgenza del sinistro	11
Art. 2.05	Decorrenza e cessazione delle garanzie	12
Art. 2.06	Gestione del sinistro	12
Art. 2.07	Scelta del legale e dei periti	13
Art. 2.08	Recupero di somme	13
Art. 2.09	Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni e dei compensi	13
Art. 2.10	Massimali	13
Art. 2.11	Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio	13
Art. 2.12	Limiti territoriali	13

## **Sezione 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale.**

### **Art. 1.01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

### **Art. 1.02 Altre assicurazioni**

Nel caso in cui, per un sinistro ascrivibile alla presente polizza, operi contestualmente ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile altra polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la presente garanzia opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla stessa.

### **Art. 1.03 Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 1.04 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 1.05 Aggravamento del rischio**

Il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

### **Art. 1.06 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 1.07 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo che disciplina la gestione del sinistro, la relativa denuncia deve essere fatta alla Società nel termine di 30 giorni da quello in cui l'Ente contraente e/o il singolo soggetto ne siano venuti a conoscenza.

La denuncia può essere presentata anche tramite il broker o l'agenzia cui è assegnata la polizza. In occasione della denuncia di sinistro l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, nonché una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro stesso.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la dovuta urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

#### **Art. 1.08 Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'Ente Contraente ed al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri entro 60 giorni dalla scadenza annuale, a partire dalla data di decorrenza della polizza, indicando:

1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
4. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.

#### **Art. 1.09 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

#### **Art. 1.10 Decorrenza, durata dell'assicurazione e pagamento del premio**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

#### **Art. 1.11 Imposte**

Le imposte governative sulle assicurazioni sono a carico del contraente, per la parte di propria competenza, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

#### **Art. 1.12 Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda riepilogativa ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio. fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controllo per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 1.13 Clausola broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 1.14 Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

**Art. 1.15 Interpretazione del contratto.**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al Contraente.

**Art. 1.16 Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 1.17 Rinvio delle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010. Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## Sezione 2. Norme speciali che regolano l'assicurazione Tutela Legale

### Art. 2.01 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni del presente contratto di polizza e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese per la Tutela Legale occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L'assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte.

L'assunzione di oneri comprende le spese per:

- a) l'intervento di un legale, scelto liberamente dall'assicurato per la gestione del sinistro;
- b) l'intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte;
- c) l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) il legale di controparte nell'eventualità della soccombenza dell'assicurato;
- e) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società;
- f) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.) o per spese di giustizia nel giudizio per responsabilità amministrativa;
- g) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale;
- h) l'anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all'estero;
- i) l'assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all'estero;
- j) la redazione di denunce, di querele, di istanze all'autorità giudiziaria;
- k) il versamento del "Contributo Unificato" se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- l) la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia; in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga;
- m) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e iscritto nel foro del Distretto territorialmente competente per il sinistro, salvo quanto previsto ai successivi punti o) e p);
- n) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora la fase giudiziale dovesse radicarsi presso altro distretto giudiziario diverso rispetto a quello di cui al punto m). Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta;
- o) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l'evento ha dato origine a un procedimento in sede penale ed uno in quella civile;
- p) le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi;
- q) le spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

### Art. 2.02 Prestazioni garantite

Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi con l'attività istituzionale dell'Ente, con l'espletamento del servizio, con l'adempimento dei compiti d'ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate nell'esclusivo interesse dell'ente.

## Garanzie sempre operanti

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale e/o navigazione con mezzi dell'Ente o di proprietà privata, purché nell'ambito dell'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l'assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l'esclusione di quella stragiudiziale;
2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale e/o navigazione, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore e/o natanti di loro proprietà o di proprietà dell'Ente. Sono inoltre in garanzia i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni a seguito di contestazioni d'inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché in materia ambientale, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi:
  - a. assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (detto comunemente patteggiamento);
  - b. derubricazione a reato colposo;
  - c. archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
4. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice ordinario e/o il Giudice di pace. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di responsabilità civile e/o responsabilità patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio. È inoltre previsto l'intervento della Società limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; nel caso in cui il Giudice adito rilevi una carenza di legittimazione passiva della Compagnia di responsabilità civile, la Società provvederà alla ripetizione delle spese sostenute;
5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. La presente prestazione opera a parziale deroga dell'articolo *Art. 2.03 Esclusioni, punto a)*;
6. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro, nonché in materia ambientale;
7. resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di esistenza ed operatività di polizza RC patrimoniale ed in eccedenza alle somme pagate dall'Assicuratore di tale copertura a titolo di spese legali di cui all'art. 1917 C.C.;
8. per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati.

**Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale**, la Società provvederà all'**anticipo** delle spese legali e/o peritali, in attesa della definizione del giudizio, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- € 10.000,00 per persona;
- € 30.000,00 per evento.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

#### **Art. 2.03 Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) nelle materie fiscali, tributaria ed amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione;
- b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato è perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo e/o natante oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 – “guida sotto l'influenza dell'alcool”, n. 187 – “guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti” e n. 189, comma 1- “comportamento in caso d'incidente” del Codice della Strada;
- k) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto *all'Art. 2.02 Prestazioni garantite*;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per controversie contrattuali.

#### **Art. 2.04 Insorgenza del sinistro.**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- (i) **in ambito civilistico:** il momento in cui avviene il fatto e/o l'evento contestato per il quale è prestata l'assicurazione, anche indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento, ovvero il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme di legge, regolamenti, negozi giuridici o ai patti concordati;
- (ii) **in ambito penale:** il momento in cui si è verificato il fatto o l'evento previsto dalla legge come reato. In presenza di più violazioni della stessa natura si fa riferimento alla data della prima violazione;
- (iii) **in ambito della responsabilità amministrativa:** il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo che ha generato il presupposto del danno erariale, ovvero il momento in cui si è materialmente originata una lesione dell'integrità patrimoniale e finanziaria dell'Ente assicurato;
- (iv) **in ambito di sicurezza:** limitatamente all'*Art. 2.02 Prestazioni garantite* punto 6:
  - il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
  - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge – nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse relative ad un medesimo atto, fatto o evento;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il massimale resta unico ed è ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora la singola quota di massimale non sia assorbita interamente per le spese sostenute dal soggetto cui essa spettava, l'importo rimanente andrà a integrare, se necessario, le quote spettanti ad altri soggetti.

#### **Art. 2.05 Decorrenza e cessazione delle garanzie**

- Le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati durante la durata della polizza relativamente a fatti e/o eventi insorti nel periodo di efficacia della stessa, purché la conoscenza del verificarsi del sinistro sia avvenuta durante la durata della polizza stessa.
- Le garanzie di polizza sono operanti anche per i sinistri denunciati alla Società entro il periodo di garanzia postuma stabilito dalla cessazione della polizza, quale espressamente richiamato nella scheda riepilogativa, relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia della polizza.
- Le garanzie si estendono ai soggetti che abbiano cessato il rapporto con l'Ente da non oltre 12 mesi dalla data di decorrenza della presente polizza. Non sono operanti nei casi in cui la cessazione sia dovuta a decadenza, revoca, destituzione o conflitto di interessi con l'Ente stesso.

#### **Art. 2.06 Gestione del sinistro**

L'assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel più breve tempo da quando ha avuto notizia dell'azione intrapresa nei suoi confronti, comunque entro i termini di cui al precedente *Art. 1.07 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*.

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, se possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Ove ciò non riesca e se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini del successivo *Art. 2.08 Scelta del legale e dei periti*.

La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica sia giudiziaria, senza una preventiva autorizzazione della Società.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, è esperibile solamente l'azione giudiziaria.

La nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

**Art. 2.07 Scelta del legale e dei periti**

L'Assicurato, ha diritto di scegliere un legale esterno di sua fiducia iscritto presso il distretto ove a sede l'ufficio giudiziario competente per il sinistro. L'assicurato comunicherà alla Società il nominativo del legale scelta contestualmente alla denuncia del sinistro, la quale assumerà a proprio carico le relative spese.

In caso di omissione di tale segnalazione, se non sussiste conflitto d'interessi con la Società, quest'ultima indicherà il nominativo di un legale al quale l'assicurato potrà conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, mettendola in regola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta dei consulenti e dei periti.

**Art. 2.08 Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudizialmente.

**Art. 2.09 Determinazione del premio sull'entità delle retribuzioni e dei compensi**

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al preventivo retribuzioni lorde e compensi così come definiti in polizza ed il cui valore è riportato nella scheda riepilogativa di polizza.

**Art. 2.10 Massimali**

La copertura assicurativa viene prestata per ciascun assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (ivi compreso il periodo di postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella scheda riepilogativa di polizza.

**Art. 2.11 Indicizzazione - Adeguamento del massimale, delle indennità e del premio**

Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio non sono indicizzati.

**Art. 2.12 Limiti territoriali**

L'assicurazione si estende ai sinistri concernenti il diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi verificatisi nei Paesi della UE e in Svizzera, e che devono essere trattati davanti alle Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

II CONTRAENTE

---

LA SOCIETA'

---

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:


- Art. 1.13 Clausola broker
- Art. 2.055 Decorrenza e cessazione delle garanzie

II CONTRAENTE

---

LA SOCIETA'

---



**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.</b>

e


Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni:</b>	<b>31.12</b>
--------------------------------	--------------

## DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

- 1. Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- 2. Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- 3. Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 4. Assicurato:** l'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 5. Dipendenti:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
- 6. Società:** l'impresa assicuratrice.
- 7. Luoghi indicati in polizza:** luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato.
- 8. Premio:** la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
- 9. Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 10. Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- 11. Indennizzo/I:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
- 12. Franchigia** la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- 13. Scoperto** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
- 14. Broker:** la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- 15. Fabbricati:** tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, comprese le cabine contenenti le strumentazioni di rilevamento, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrate, le conche di navigazione, la banchina fluviale (TEC), opere idrauliche (es. casse di laminazione/espansione), i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali ubicate negli stabilimenti della Contraente, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, l'impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, gli impianti di segnalazione, di illuminazione, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche, tutto ciò a titolo esemplificativo e non limitativo. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione) di proprietà della Contraente od occupati dalla stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.

- Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
- 16. Stabilimenti:** Sedi, Istituti, Laboratori, Centri, Sezioni, Dipartimenti, Distretti, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.
- 17. Contenuto:** per contenuto si intende tutto quanto inerente l'attività istituzionale dell'Assicurato, non compreso nella definizione di "Fabbricati", "Stabilimenti", "Opere d'Arte", "Elaboratori Elettronici ed Attrezzature Elettroniche", "Apparecchi ad Impiego Mobile"  
il contenuto si intende garantito anche se è esposto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o natanti per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.  
Si intendono inclusi i mezzi di traino e/o trasporto, rimorchi e automezzi in deposito o sottotetti coperti.  
Sono compresi natanti, draghe, motodraghe, rimorchiatori anche in navigazione o in esercizio.
- 18. Opere d'Arte:** quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere
- 19. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:** a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica atta all'elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.
- 20. Apparecchi ad impiego mobile:** impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
- 21. Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
- 22. Programmi:** sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

<b>23. Supporti dati:</b>	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
<b>24. Archivi:</b>	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
<b>25. Valori e Preziosi:</b>	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro simile.
<b>26. Enti e beni:</b>	beni materiali mobili od immobili assicurati.
<b>27. Danni consequenziali:</b>	danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
<b>28. Terrorismo sabotaggio:</b>	e/o per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
<b>29. Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>30. Danni diretti</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>31. Danni indiretti</b>	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

### **PREMESSA**

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.

### **ATTIVITA'**

Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi, e ogni attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso ne' eccettuato.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**  
**(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono,**  
**quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 – Pagamento del premio - Termini di rispetto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art.3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Variazione del rischio**

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del

recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall' Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede.

Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

#### **Art. 5 – Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

#### **Art. 6 – Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

#### **Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 da quando il Settore competente dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto alle specifiche Sezioni 1), 2) e 3) della presente polizza.

#### **Art. 8 – Coesistenza di altre assicurazioni**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

#### **Art. 9 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

#### **Art. 10 – Limiti territoriali**

L'assicurazione copre il trasporto della merce entro i limiti del territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi Europei.

#### **Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 12 - Imposte**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

#### **Art. 13 - Statistiche sinistri**

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di

inoperatività della garanzia.

#### **Art. 15 - Rinuncia all'azione di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente ai sensi di legge.

#### **Art. 16 - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 17 - Clausola Broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A , in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art .109,D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 18 – Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 19 – Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente

polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

## **Art. 20 - Ubicazione, descrizione ed uso degli Enti assicurati**

### **1) FABBRICATI**

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

### **2) ENTI ESCLUSO FABBRICATI**

La Contraente è proprietaria a titolo esemplificativo di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplosivi, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; automezzi, natanti in genere, motodraghe, rimorchiatori anche in navigazione o in esercizio, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili).

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

### **3) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI**

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco, ubicati all'interno dei fabbricati.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

### **4) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA AD IMPIEGO MOBILE**

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ad impiego mobile oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia ovunque ubicato sul territorio nazionale, anche all'aperto.

Detti oggetti sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

## **Art. 21 – Beni in leasing e/o noleggio**

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing e/o noleggio" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al

pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);

- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti dell'indennizzo valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

#### **Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(valida per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)

### 1) Oggetto dell' Assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino e tutti i Paesi europei, anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave dell'Assicurato stesso.

Si intende compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, o in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi.

Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori, e anche se è cagionato con dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato, esclusi in ogni caso i danni da peculato.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

### 2) Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'AIPO;

2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;

2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A2, A3, B2 e B3 che seguono;

2.5 - agli enti assicurati causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;

2.7 - verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;

2.9 - conseguenti a valanghe, slavine;

2.10 - da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;

2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento a macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;

2.12 - causati da saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, salvo quanto precisato alla Sezione Furto e Rapina;

2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;

2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Tali esclusioni non si applicano se il danno è conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza.

### **3) Beni esclusi dall'assicurazione**

- Boschi, alberi, coltivazioni.

### **4) Identificazione delle cose assicurate**

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.

### **5) Massima esposizione della Società**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.

### **6) Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società**

Previo accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

### **7) Enti assicurati**

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, disponibilità, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, uso o detenzione a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.

### **8) Determinazione dei Valori indennizzabili**

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);

2- per il contenuto/beni mobili, elaboratori elettronici/attrezzature elettroniche: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);

## **9) Guasti**

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

## **10) Demolizione e sgombero**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di bonifica dei residui contaminati o inquinanti, la decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalle condizioni di polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato della somma assicurata a questo titolo con apposita partita.

## **11) Onorari periti e consulenti**

La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18), le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

## **12) Assicurazione in nome e per conto di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L' indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

## **13) Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).

#### **14) Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 17);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

#### **15) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **16) Determinazione del danno**

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurato al punto A1) del CAPO 1) che segue.

Per i danni derivanti dalla "perdita di pignone" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A18) e B9).

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto/beni mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

E' facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

### **17) Anticipo Indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.

### **18) Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, il pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Resta ferma l'applicazione delle franchigie di cui all'applicazione dello specifico articolo di polizza.

### **19) Modifiche dei beni assicurati**

Si da atto che possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

L'Assicurato è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

### **20) Partecipazione a mostre e fiere**

Si prende atto che i macchinari, le strumentazioni, le attrezzature, l'arredamento e le merci, si intendono assicurate anche presso mostre e fiere, negli stand dell'Assicurato e di terzi. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

### **21) Oneri di ricostruzione**

Nel capitale assicurato alla partita "fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

### **22) Danni precedenti**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

### **23) Dolo e colpa grave**

A maggior precisazione e parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la Società

risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave del Contraente / Assicurato.

#### **24) Dimostrazione del danno**

A parziale deroga dell'Art. 7), lett. d) delle norme che regolano l'assicurazione - modalità per la denuncia dei sinistri – obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro all'Agenzia e/o alla Società, la stessa dichiara di accettare a dimostrazione del danno, la documentazione che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

#### **25) Pagamento del sinistro prima della chiusura istruttoria**

L'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

#### **26) Proseguo attività senza perizia**

Fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **27) Franchigie**

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati all'Art. A22).

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

#### **28) Tutela della Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza.

**CAPO 1  
DANNI DIRETTI**

**Enti e somme assicurate**

<b>Part</b>	<b>Enti Assicurati</b>	<b>Somme Assicurate in Euro</b>	<b>Tasso Lordo ‰</b>	<b>Premio Lordo Annuo</b>
<b>1</b>	<b>Fabbricati</b>			
	1 a) Fabbricati in genere	<b>77.880.000,00</b>		
	1 b) Conche di navigazione	<b>22.000.000,00</b>		
	1 c) Opere idrauliche a Primo Rischio Assoluto	<b>10.000.000,00</b>		
<b>2</b>	<b>Contenuto</b>			
	2 a) Contenuto in genere	<b>5.000.000,00</b>		
	2 b) Natanti in genere, moto draghe, rimorchiatori anche in navigazione o in esercizio, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili)	<b>9.000.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Ricorso terzi</b>	<b>2.500.000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Spese di demolizione e sgombero</b>	<b>1.000.000,00</b>		
	TOTALE			

## **GARANZIE AGGIUNTIVE**

### **A1) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati/impianti**

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G .A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricati e/o impianti assicurati, locati o comunque occupati dalla Contraente proprietaria e rimasti danneggiati, per il periodo necessario al loro ripristino.

I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo art. A18).

### **A2) Danni da inattività**

A deroga di quanto disposto all'art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G. A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

- a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell' Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.
- b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell' attività dopo il verificarsi del sinistro.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18);
- saranno ammessi al indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

### **A3) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico**

Ad integrazione dell'art. 8) – Determinazione dei valori indennizzabili – punto 1) delle C.G.A., le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato, tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell'apposita tabella "Limiti di Indennizzo".

### **A4) Ricorso Terzi**

La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nel limite assicurato dalla relativa partita, danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell' acqua, dell' aria e del suolo;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell' Assicurato, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

I danni da interruzione di attività derivanti da danni materiali di cui sopra, sono compresi fino

ad un massimo del 10% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.

Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all'Ente.

Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi, gli amministratori o i legali rappresentanti. A parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 07/06/1974 n. 216 e s.m.i., sono considerati terzi le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.

#### **A5) Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
  - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
  - gelo e neve;
  - cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici
- b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
  - gru;
  - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
  - lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

#### **A6) Acqua piovana**

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

#### **A7) Eventi sociopolitici**

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "mancato freddo");

d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni in cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

#### **A8) Terremoto**

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

#### **A9) Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

#### **A10) Danni elettrici**

Limitatamente ai guasti elettrici ed elettronici quali l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento o altro danno) ai fabbricati e contenuto in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.

#### **A11) Sovraccarico neve**

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione, la Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai fabbricati dichiarati inagibili per problemi di staticità, ed al loro contenuto;

#### **A12) Gelo e ghiaccio**

Limitatamente ai danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, la garanzia è prestata a condizione che i fabbricati assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

#### **A13) Mancato freddo**

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

2) fuoriuscita del fluido dal frigorifero;  
conseguenti:

- a eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

#### **A14) Lastre, vetri, insegne**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei Fabbricati e del loro contenuto, poste tanto all'interno che all'esterno dei Fabbricati stessi, dovute a cause accidentali o fatto di terzi.

#### **A15) Cose assicurabili a condizioni speciali**

Devono intendersi comprese in garanzia, le cose di seguito precisate:

##### **A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori**

La Società assicura, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

##### **B) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor**

La Società risponde, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

##### **C) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili**

La Società risponde dei danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale.

##### **D) Quadri e dipinti**

La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico con il massimo indennizzo come indicato nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo e senza l'applicazione della regola proporzionale.

Per le cose assicurate al presente articolo i danni da furto, rapina, scippo ed estorsione sono tutelati alle condizioni previste dal successivo CAPO 3) e relativi sottoparagrafi.

#### **A16) Deroga alla proporzionale**

Relativamente alle partite tutte di polizza, a parziale deroga dell'art. 29) – Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 C.C. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

#### **A17) Franchigie e scoperti**

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione, per ciascuna sede (e per tale si intende quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 20 metri), dei seguenti importi:

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:

<b>Garanzia</b>	<b>Importo (€)</b>
per ciascun sinistro	a) 1.000,00=
per ciascun sinistro causato da terremoto	b) 15.000,00=
per lastra/insegna	c) 100,00=
per franamento e smottamento del terreno	d) 5.000,00=
Per inondazioni, alluvioni, allagamenti	e) 5.000,00=

**A18) Limiti di indennizzo**

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

<b>Importo (€) o (%)</b>	<b>Garanzia</b>
perdita pigioni	a) 500.000,00=
per danni di inattività	b) 500.000,00=
per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento)	c) 250.000,00= per sinistro
per danni elettrici	d) 250.000,00=
per danni da movimentazione	e) 100.000,00=
per mancato freddo	f) 75.000,00=
per cose assicurabili a condizioni speciali	g) 500.000,00=
per fiere e mostre	h) 100.000,00=
per differenziale storico-artistico	i) 500.000,00=
per onorari periti e/o consulenti	j) 100.000,00=
per terrorismo e/o sabotaggio	k) 70% somma assicurata
per singola lastra / per sinistro e per anno	l) 2.000,00 / 25.000,00
per enti all'aperto	m) 70% della somma assicurata
Ricorso terzi	n) – per sinistro: la somma assicurata - per anno ass.vo: 3 volte la somma assicurata
per smottamento e franamento del terreno	o) 500.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
per terremoto	p) 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per alluvioni, inondazioni e allagamenti	q) 50% somma della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per eventi atmosferici	r) 75% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per eventi sociopolitici	s) 75% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per oneri di urbanizzazione	t) € 150.000,00=

**CAPO 2  
SEZIONE ELETTRONICA**

<b>Part</b>	<b>Enti Assicurati</b>	<b>Somme Assicurate in Euro</b>	<b>Tasso Lordo ‰</b>	<b>Premio Lordo Annuo</b>
1	Elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche, apparecchi impiego mobile	<b>€ 650.000,00</b>		

In nessun caso la Società, per gli elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B9) per danni afferenti il presente CAPO:

**B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) – Esclusioni - delle C.G.A., la Società non è obbligata, limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:**

**1.1** - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;

**1.2** - verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dei limiti territoriali previsti nella presente polizza.

Sono però compresi in garanzia i danni subiti da elaboratori elettronici e relativi accessori ad impiego mobile e/o portatili, durante l'impiego fuori dalle Sedi della Contraente, anche all' estero;

**1.3** - Nel caso di guasti la Società non è obbligata per i danni:

**1.3a** - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;

**1.3b** - la cui eliminazione o riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;

**1.3c** - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;

**1.3d** - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

**1.3e** - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

**1.3f** - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore.

**B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)**

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;

b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;

c) Servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B9.

### **B3) Supporti Dati**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B9.

### **B4) Conduttori esterni alle cose assicurate**

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate fino al limite indicato al successivo art. B9) – Limiti di indennizzo. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

### **B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile**

La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B1) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Paesi appartenenti all'Unione Europea purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto, durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

### **B6) Danni elettrici**

Ferme le esclusioni previste al punto B1 – 1.3, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto 20% con il minimo di € 1.000,00.

### **B7) Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nei casi di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese complessive, compresi i diritti doganali o di dazio, di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibili di riparazione:

1) si stima il "Valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B1), defalcato dell'importo stimato in B2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o apparecchio calcolato come da punto B) (stima B1-B2).

### **B8) Scoperti e/o Franchigie**

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi, salvo quanto espressamente indicato negli specifici punti del presente Capo:

€ 500,00	per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica in genere
€ 250,00	per impianti ed apparecchi ad impiego mobile
€ 250,00	per ricostruzione archivi
1 giorno	per maggiori costi

### **B9) Limiti di indennizzo**

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

€	50.000,00=	per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati
€	50.000,00=	per maggiori costi con il limite di € 2.500,00= per singola giornata
€	20.000,00=	per conduttori esterni

**CAPO 3**  
**SEZIONE FURTO E RAPINA**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o meno responsabile, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

**Limiti di indennizzo:**

<b>Partite</b>	<b>Somme Assicurate in Euro</b>	<b>Tasso Lordo ‰</b>	<b>Premio Lordo Annuo</b>
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	100.000,00=		
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	5.000,00=		
Totale			

I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole PARTITE.

Dalle condizioni di cui al presente Capo III si intendono esclusi gli Elaboratori Elettronici, le Attrezzature Elettroniche e gli Apparecchi ad Impiego Mobile.

**Franchigie e scoperti**

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di Euro 1.000,00= , restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri.

## **PARTITA 1) - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO**

1.1) La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

a) Perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature (anche durante l'uso al di fuori delle strutture dell'AIPO per motivi istituzionali) e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.

b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.

c) Furto con destrezza dei predetti beni.

A condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina.

Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

### 1.2) NUOVI STABILIMENTI E DIPENDENTI

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.

## **PARTITA 2) - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.

La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da Clienti o loro Rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia ed è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500,00= Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con uso di chiave false; è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

### ESTENSIONI DI GARANZIA

## - GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Ai soli effetti della presente estensione sono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato fino a € 5.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione.

## - FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00=.

## - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Fino all'importo di € 10.000,00= l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, recinzioni, vetrate, mezzi di custodia, ecc., in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CAPO 3)**

### 1) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell' Assicurato.
- b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti.
- c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza

dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.

e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.

f) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E' considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.

g) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario.

h) Conseguenti a furto e rapina avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.

## 2) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

## 3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) Dare avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.
- b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### 4) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

#### 5) CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DI SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.

#### 6) EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze.
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Sono compresi in garanzia anche i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento per le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

#### 7) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

#### 8) FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. "Normativa" di cui sopra, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e/o prestatore d'opera, sorveglianti e/o custodi incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente e/o prestatore d'opera adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

#### 9) ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

#### 10) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

#### 11) REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, allo stesso tasso di polizza, relativamente alla partita colpita.

#### 12) RECUPERI

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a)  
In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
- b)  
In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo della stessa corrisposto all' Assicurato.
- c)  
Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.

IL CONTRAENTE

---

LA COMPAGNIA

---



**Agenzia Interregionale per il fiume Po**

**Agenzia Interregionale per il Fiume Po**

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Agenzia Interregionale per il Fiume Po</b>
<b>Via Garibaldi 75</b>
<b>43121 PARMA</b>
<b>C.F.</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2013</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>31.12</b>
-------------------------------	--------------

# SOMMARIO

## **SEZIONE 1   DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1       Definizioni
- Art.2       Identificazione degli Assicurati

## **SEZIONE 2   NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1       Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2       Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3       Durata del contratto
- Art.4       Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5       Regolazione del premio
- Art.6       Recesso a seguito di sinistro
- Art.7       Modifiche dell'assicurazione
- Art.8       Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9       Oneri fiscali
- Art.10      Foro competente
- Art.11      Interpretazione del contratto
- Art.12      Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.13      Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14      Coassicurazione e delega
- Art.15      Clausola Broker
- Art.16      Rinvio alle norme di legge
- Art. 17     Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18     Clausola transitoria

## **SEZIONE 3   RISCHI COPERTI**

- Art.1       Oggetto dell'assicurazione
- Art.2       Rimborso spese mediche
- Art.3       Diaria di ricovero
- Art.4       Diaria di gessatura
- Art.5       Diaria per inabilità temporanea
- Art.6       Spese di trasporto a carattere sanitario
- Art.7       Rientro sanitario
- Art.8       Rimpatrio salma
- Art.9       Danni estetici
- Art.10      Rischio aeronautico
- Art.11      Rischio guerra

## **SEZIONE 4   ESCLUSIONI**

- Art.1       Esclusioni
- Art.2       Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

## **SEZIONE 5   GESTIONE DEI SINISTRI**

- Art. 1       Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- Art.2       Criteri di indennizzabilità
- Art.3       Controversie
- Art.3       Liquidazione dell'indennità
- Art.4       Rinuncia all'azione di surroga

**SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Somme assicurate, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
- Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art.1 - Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Beneficiario :</b>	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Infortunio :</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
<b>Invalidità permanente :</b>	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
<b>Inabilità temporanea :</b>	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
<b>Istituto di cura :</b>	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
<b>Ricovero :</b>	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
<b>Capitale assicurato :</b>	la massima esposizione della Società per sinistro e per persona assicurata.

## **Art.2 – Identificazione degli Assicurati**

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto, tuttavia sono obbligati ad effettuare tale comunicazione in caso di sinistro.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previa comunicazione scritta alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; il rinnovo o la proroga può essere richiesto di anno in anno per un massimo di tre anni dalla scadenza contrattuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

#### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

#### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

#### **Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art.14 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 15 - Clausola Broker**

La gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, è affidata alla Società Aon S.p.A, in qualità di Broker dell'AIPO iscritto alla Sezione B, di cui al Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell'art.109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il contraente e gli Assicuratori si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### **Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra**

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società ..... (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

#### **Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136 del 13.08.10, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

### Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 8, 9, 10, 11 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, ivi compresi atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

### Art.2 – Rimborso spese mediche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza della somma di Euro 10.000,00 pro-capite, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento, nonché delle spese farmaceutiche rese necessarie a seguito dell'infortunio.

L'assicurazione si intende estesa anche all'acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

L'assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio denunciato dall'ente, con il limite massimo di € 700,00= per dente. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che

abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 250,00=.

### **Art.3 – Diaria per ricovero**

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata nell'apposita scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

### **Art.4 – Diaria per gessatura**

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.

### **Art.5 – Diaria per inabilità temporanea**

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

### **Art.6 – Spese di trasporto a carattere sanitario**

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti della somma di Euro 2.600,00= e verrà limitato ad un massimo di due viaggi per evento.

### **Art.7 – Rientro sanitario**

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.600,00= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

### **Art.8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)**

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.600,00=.

### **Art.9 – Danni estetici**

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00= per evento.

### **Art.10 – Rischio aeronautico**

L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare

le somme assicurate:

- € 1.500.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 1.500.000,00.= per il caso morte

per persona e di:

- € 5.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- € 5.000.000,00.= per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

### **Art. 11 – Rischio guerra**

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

## SEZIONE 4 ESCLUSIONI

### Art.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 1, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.

### Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, la presente esclusione non troverà applicazione.

## SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi**

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno da quando il Settore competente della Contraente ne sia venuto a conoscenza e comunque non appena l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax, e.mail e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

### **Art.2 – Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

#### **a) MORTE**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

#### **b) MORTE PRESUNTA**

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

#### **c) INVALIDITA' PERMANENTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla

scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

la valutazione del grado di invalidità permanente è effettuata sulla base delle percentuali stabilite nella tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (INAIL) e successive modifiche ed integrazioni intervenute fino alla stipulazione della presente polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.

Se la lesione o l'infortunio comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra riportate vengano ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

#### **d) DIARIE**

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

#### **e) SPESE MEDICHE**

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

### **Art.3 – Controversie**

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la

metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

#### **Art.4 – Liquidazione dell'indennità**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

#### **Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 6 - Responsabilità Civile del Contraente**

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari del medesimo, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori ed ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

## SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Somme assicurate, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e capitali assicurati specifici della singola categoria.

#### CATEGORIE ASSICURATE

##### Art.1.1 - Infortuni conducenti veicolo privato

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per la quantificazione dei km si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

<b>Preventivo Kilometri percorsi</b>	80.000
--------------------------------------	--------

##### Art.1.2 - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione della guida di veicoli, compresi i velocipedi di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente; tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per la quantificazione dei km si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge. Il chilometraggio dei velocipedi è convenzionalmente compreso senza obbligo di comunicazione.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

<b>Preventivo Kilometri percorsi</b>	2.000.000
--------------------------------------	-----------

**Art. 1.3 -Infortuni Volontari Servizio Piena nominati e/o incaricati direttamente da AIPO**

L'assicurazione è operante per gli infortuni che i Volontari del Servizio di Piena subiscano durante l'esercizio delle attività svolte per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

<b>Garanzia</b>	<b>Capitali assicurati</b>
Caso Morte	€ 200.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

<b>Numero giornate di lavoro effettuate Per persona</b>	30
---	----

## Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il premio annuo lordo totale riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresenta il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, o qualsiasi altro dato variabile.

<b>Categoria</b>	<b>Tipo dato variabile</b>	<b>Entità dato variabile</b>	<b>Premio lordo unitario applicato</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
Art.1.1 -Infortuni conducenti veicolo privato	Km percorsi	80.000		
Art.1.2 - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	Km percorsi	2.000.000		
Art. 1.3 Infortuni Volontari Servizio piena	Numero giornate di lavoro per persona	30		
<b>TOTALE</b>				

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € ..... e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo  
(pari al 75% del premio annuo lordo)

<b>Premio anticipato annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

## Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**Art.4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETÀ**